

## XCIV.

## 1ª TORNATA DI SABATO 30 MARZO 1901

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORÀ.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge (Seguito della discussione).</b>	3087
Consorti antigrandinfughi:	
ABIGNENTE . . . . .	3088
ARNABOLDI . . . . .	3104
BACCELLI A. ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	3092
	3094-96-97-98-3100-01-02-03-04-05
BIANCHI E. . . . .	3098
BONIN . . . . .	3102
CALLERI E. . . . .	3102
DONATI MARCO . . . . .	3096-98-3103
ENGEL . . . . .	3090-91
FINARDI . . . . .	3090
GUICCIARDINI . . . . .	3091
LUZZATTI L. . . . .	3092-93-94
MALVEZZI . . . . .	3103
MEARDI . . . . .	3093-98-3100-01
MEL . . . . .	3096
PANTANO . . . . .	3088-93
POZZI D. ( <i>relatore</i> ) . . . . .	3089
	3091-92-93-94-95-96-97-98-99-3100-01-02-04-05-06
RIDOLFI . . . . .	3105
TOALDI . . . . .	3106
VIGNA . . . . .	3092
	3095-99-3101-04-05
<b>Proposta di legge (Discussione)</b> . . . . .	3106
Credito agrario:	
AGUGLIA . . . . .	3110-19
BACCELLI A. ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . . . .	3117
CARATTI . . . . .	3120-21
CODACCI-PISANELLI . . . . .	3108
CHIMIRRI . . . . .	3112
DI BROGLIO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	3115-19
FRASCARA GIACINTO . . . . .	3106-18
LUZZATTI L. ( <i>relatore</i> ) . . . . .	3118-19-20-21
PANTANO . . . . .	3121
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
Onorari dei procuratori (GALLINI) . . . . .	3106

La seduta comincia alle ore 9.  
 Miniscalchi, *segretario*, dà lettura del processo verbale della prima tornata di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione sul disegno di legge:  
 Consorzi di difesa contro la grandine.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Consorzi di difesa contro la grandine.

Ieri mattina fu approvato l'articolo 2; veniamo ora all'articolo 3.

## Art. 3.

« La proposta costituzione del Consorzio è ammessa, quando abbia ottenuto l'adesione di almeno un quarto dei proprietari, che paghino più della metà dell'imposta erariale sui terreni compresi nel Consorzio, oppure, abbia ottenuto l'adesione di tre quinti dei proprietari, che paghino non meno di due quinti della imposta predetta.

« Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziati, con le indicazioni dei terreni da ciascuno posseduti e dei rispettivi redditi catastali.

« Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Passato questo termine, il sindaco invia gli atti al prefetto, il quale li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa.

« La Giunta esamina se siano adempite le

condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi, delibera sulla costituzione del Consorzio e determina, nel limite da uno a dieci, il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, in ragione della imposta fondiaria o del reddito catastale. »

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti: il primo è sottoscritto dagli onorevoli Vigna ed Arconati; e consiste nel sopprimere le parole ultime: *e determina*, ecc. sino alla fine. Il secondo è sottoscritto dagli onorevoli Battelli, Pantano, Garavetti, Olivieri, Chiesi, Dell'Acqua, Pansini, Pala, Succi e Caldesi; e consiste nel sostituire questo inciso: *quando abbia ottenuto il consenso di quattro quinti dei proprietari*, dopo la parola del primo comma: *ammessa*.

Mi sembra però che per l'ordine logico, sarebbe conveniente di discutere prima il secondo di questi emendamenti.

**Pantano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pantano.** In assenza dell'onorevole Battelli, dirò che, su questo emendamento, sono corse delle trattative fra i vari oratori che disputavano intorno all'argomento; e si sarebbe venuto nel comune accordo di proporlo modificato così: « *quando abbia ottenuto il concorso di due terzi dei proprietari, che paghino non meno della metà dell'imposta erariale sui terreni compresi nel Consorzio.* »

Se vuole, onorevole presidente, le manderò scritta questa nuova formula dell'emendamento.

**Presidente.** Sarebbe bene.

Dunque, l'articolo 3 dovrebbe dir così, nel primo comma: « La proposta costituzione del Consorzio è ammessa, quando abbia ottenuto il consenso di due terzi dei proprietari, che paghino non meno della metà dell'imposta erariale sui terreni compresi nel Consorzio. »

E questo comma si arresterebbe qui?

**Pantano.** Sì.

**Abignente.** Chiedo di parlare.

**Pozzi Domenico, relatore.** Liquidiamo l'emendamento.

**Abignente.** È un emendamento che pregiudica la questione che io vorrei sollevare.

**Presidente.** Parli, onorevole Abignente.

**Abignente.** Ieri sentivo discorrere alcuni colleghi sull'argomento che ora ci occupa, e qualcuno diceva: io voterò, perchè questa legge non interessa la mia regione; e qualche

altro diceva: io voterò perchè, in fondo, ciò fa piacere a molti amici.

Ora io mi sono preoccupato di ciò; ed ho voluto riflettere specialmente su questo articolo 3, e mi sono convinto che noi siamo su una china pericolosissima.

Esporrò le mie osservazioni, e così crederò di aver fatto il mio dovere di deputato e di cittadino; la Camera poi farà quello che crederà.

La legge si presenta sotto apparenze dimesse, imperocchè in qualche articolo come, ad esempio, nel primo...

**Presidente.** L'articolo primo è già approvato.

**Abignente.** Non entro nell'articolo primo... si dice che i Consorzi *possano* costituirsi; nel secondo si dice che la costituzione del Consorzio *può* esser promossa, ciò che implica un concetto *facoltativo*; invece nell'articolo 3 e poi nei seguenti 5 e 6 si comincia con le coazioni. Questi dunque sono Consorzi coattivi, e coattivi, soprattutto, per la maggioranza dei proprietari della determinata regione, in cui il Consorzio si formi. Ed è questo il concetto che a me sembra possa e debba preoccupare.

Io esporrò quattro argomenti contro il concetto coattivo, che informa l'articolo 3. Anzitutto credo che questa legge così come è proposta, venga ad aggravare la proprietà di una nuova imposta fissa equivalente ad un quinto dell'attuale imposta erariale; mentre, secondo quello che diceva l'onorevole Battelli, non è riconosciuta apoditticamente l'utilità degli spari grandinifughi. Questa legge, di conseguenza viene a diminuire il valore dei terreni, perchè noi sappiamo...

**Pozzi Domenico, relatore, ed altri.** Può anche aumentarlo!

**Abignente.** Potrebbe aumentarlo, ma anche diminuirlo.

E potrebbe diminuirlo se riuscisse dimostrato vero quanto sosteneva il collega Battelli, con tanto corredo di argomenti scientifici e di dati statistici, e cioè che non siano apoditticamente sicuri questi spari grandinifughi. In tal caso noi avremmo questa condizione di cose: che tutte le proprietà comprese nel perimetro dei Consorzi subirebbero una diminuzione del loro valore. Infatti, poichè la cifra rispondente al tributo capitalizzato, viene detratta dal valore venale di ogni terreno, aumentando di un quinto la gravezza, vuol dire che il valore di un terreno va di-

minuto di tanto quanto risponde al detto quinto capitalizzato.

E tutto ciò, *non volontariamente*, ma anche *contro la volontà del proprietario*.

D'altronde noi sappiamo che sulla proprietà rustica d'Italia gravano oltre 106 milioni d'imposta erariale, il che risponde precisamente a due miliardi e 100 milioni di capitale; e sappiamo che su questa proprietà grava un debito ipotecario fruttifero di 320 milioni e 905 mila lire.

Sicchè con nuovi oneri fissi che imponiamo a' beni rustici, rischiamo di turbare il debito ipotecario esistente, aggravandone le condizioni.

Noi ci siamo messi in un sistema il quale invece di avvalorare la proprietà viene continuamente a deteriorarla e deprezzarla.

**Presidente.** La prego di stare nell'argomento.

**Abignente.** È nell'argomento che sto.

**Presidente.** Ella divaga.

**Abignente.** Non divago affatto.

**Presidente.** Ma Ella parla del valore della proprietà!

**Abignente.** Io discuto sull'articolo 3.

**Pozzi, relatore.** È discussione generale.

**Presidente.** Ella conosce le condizioni della Camera. Quindi la prego di esser breve.

**Abignente.** Sarò brevissimo. Espongo i motivi della mia opposizione a questo articolo, poi la Camera faccia quello che crede.

Noi abbiamo nell'articolo 3 una coazione, in quanto i proprietari, e neppure la maggioranza di essi, sono costretti ad entrar nel Consorzio, allorquando un quarto di questi proprietari, rappresentanti una certa quota d'imposta prediale, entri nel concetto di costituire il Consorzio; di conseguenza è la minoranza che s'impone alla maggioranza.

Non basta; questa legge mi pare che contrasti con l'articolo 29 dello Statuto, in quanto quell'articolo statuisce: che *tutte le proprietà sieno inviolabili*; ed è questo l'argomento ultimo che voleva esporre.

Noi ci siamo messi sopra una china pericolosa; dappoichè un giorno con questi Consorzi contro la grandine, altra volta coi Consorzi antiflosserici, poi col progetto sui contratti agrarii, che sarebbero contratti *coattivi* anch'essi, nel senso di obbligare a modi e forme prestabilite, l'uso e il godimento dei beni, noi veniamo effettivamente a coartare la volontà dei proprietari, la quale per l'ar-

ticolo 29 dello Statuto è assolutamente, io ritengo, libera ed intangibile.

Ora questi sono principî i quali vanno tenuti in conto e ripeto che se il concetto informatore dell'articolo 3<sup>o</sup> fosse modificato nel senso che almeno la grande maggioranza dei proprietari fosse necessaria per determinare un Consorzio, allora la possibilità della violazione al diritto di proprietà, garantito dal patto statutario, sarebbe allontanata. (*Interruzioni*).

*Voci.* Basta un terzo.

*Altre voci.* No, occorrono i due terzi.

**Abignente.** Accetterei i quattro quinti: questo sarebbe il *minimum* accettabile.

**Presidente.** Presenti un emendamento.

**Abignente.** Non propongo emendamenti; ho esposto il mio concetto, e mi auguro che la Camera vorrà assai meditare un argomento di così grande importanza politica ed economica.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Rispondo anzitutto a quanto si disse a riguardo dell'emendamento proposto dall'onorevole Pantano, al quale riguardo, confermando pienamente quanto dall'onorevole Pantano è stato detto, faccio una osservazione di forma per evitare equivoci. Si dice: due terzi dei proprietari che paghino metà, ecc. Oltre i proprietari, siccome con l'articolo primo abbiamo ammesso gli usufruttuari e i conduttori aggiungiamo: i proprietari ed interessati come al capoverso dell'articolo primo. Questo per chiarire il concetto.

**Luzzatti Luigi.** È giustissimo.

**Pozzi Domenico, relatore.** Dunque dovrebbe dire: due terzi dei proprietari e degli interessati a mente del capoverso dell'articolo primo.

**Engel.** Domando di parlare.

**Pozzi Domenico, relatore.** In risposta all'onorevole Abignente, pure astenendomi da tutto quello che potrebbe rientrare nella materia della discussione generale, osservo che il punto di partenza dal quale egli è mosso è stato già risolto dall'emendamento come è stato concordato. L'onorevole Abignente si preoccupa del pericolo che una minoranza possa imporsi sopra una maggioranza. Vede che questo pericolo è affatto scongiurato, giacchè richiediamo una maggioranza di nu-

mero e d'interessi: due terzi di proprietà e metà dell'imposta.

Dunque le sue preoccupazioni non sono fondate in fatto. Quanto al resto, onorevoli colleghi, io mi dispenso dal dimostrare come non sia giusto il punto di partenza da cui muove l'onorevole Abignente, che si tratti di una imposta che aggrava le condizioni dell'agricoltura. Siccome invece noi crediamo che si tratti non altro che di alleggerire, di liberare l'agricoltura da un flagello come la grandine, vede che partiamo da due punti di vista opposti, tanto opposti che non è possibile arrivare ad un accordo. Ecco perchè nelle linee generali noi caldeggiamo il disegno di legge, nonostante le osservazioni dell'onorevole Abignente.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Engel.

**Engel.** Poche parole. Evidentemente l'articolo costitutivo, fondamentale della legge è l'articolo terzo: è questo l'articolo che costringe coattivamente i proprietari ad unirsi in Consorzio. Tutto il resto costituisce delle modalità.

Ora io fo osservare questo solo: in Austria si sono fatti i primi spari, si è fatta la prima propaganda, ma in Austria non hanno fatto nessun Consorzio coattivo. Nessuno si è sognato colà di fare intervenire lo Stato. Noi andiamo a rischio di fare una cattiva figura. Questa legge, secondo me, probabilmente andrà a fare la stessa figura che fanno gli *eucaliptus* sulle linee ferroviarie (*Sifride*). Se qualcuno crede di scherzare su questo, domandi un poco informazioni al presidente della Commissione che potrà dire che nell'anno scorso, proprio nel suo Collegio, mentre i cannonieri sparavano hanno dovuto scappare e la grandine ha riempito i tubi dei cannoni. (*ilarità*). Questo è un fatto. Se io non ho detto la verità il presidente della Commissione mi rettificherà. Questa è dunque la ragione per cui io non voterò questo articolo.

Ora mi pare che la medesima Commissione, il medesimo compilatore della legge si sia preoccupato di questa cosa in quanto che con molta prudenza ha lasciato questa lacuna nella legge. Infatti la legge dice che si debbono fare i Consorzi coattivi e tutte le modalità, ma poi non dice niente di quello che deve fare il Consorzio. Si dice che i cannoni dovranno essere colati, che le polveri

saranno date con esenzione; ma sull'azione della legge *ne verbum quidem*. Ora che cosa succederà? Noi abbiamo tante cose e tante istituzioni che si risolvono unicamente nello stipendio del segretario dell'istituzione stessa. Qualche cosa di perfettamente analogo avverrà per questa legge.

**Presidente.** Onorevole Engel, Ella rientra nella discussione generale.

**Engel.** Io parlo contro la coercizione e le ragioni che espongo stanno perfettamente contro il Consorzio coattivo. Infatti tutte le altre forme sono ammesse, ma il Consorzio coattivo, no. Non avete nessun limite alla azione di questi Consorzi. Almeno pregherei la Commissione d'indicare che il regolamento determinerà il modo di funzionare di questi servizi contro la grandine altrimenti avremo la legge che non ha parola sul modo di esercizio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

**Finardi, presidente della Commissione.** Devo dichiarare che io ignoro affatto e quindi nulla posso rispondere all'onorevole Engel, circa ai fatti che sarebbero avvenuti nella Provincia nostra, a cui egli ha accennato. Io ho potuto solo dir questo, che è vero che danni si sono verificati anche là dove hanno funzionato i cannoni, ma questo non ha diminuito assolutamente la fiducia nei proprietari e nei contadini stessi, che si sono adoperati successivamente ad estendere, e con grande fiducia l'uso dei cannoni.

Ad ogni modo, non abbiamo altro rimedio contro questo gravissimo flagello della grandine, lasciamo che almeno la fede faccia largamente sperimentare questo metodo che si presenta come efficace, ed auguriamo che la sua efficacia possa essere, in breve, anche scientificamente suffragata.

E poichè ho la parola, voglio soggiungere all'onorevole Engel, che abbiamo un documento assai significativo il quale dovrebbe provare nel suo senso, nell'intendimento dello stesso autore, ed invece riesce a provare il contrario, ed è il rapporto dell'ispettore generale della *Società italiana mutua grandine* avente sede a Milano, che è certamente la più grandiosa Società a base mutua e quindi anche senza interessi particolari.

Noi sappiamo, come è naturale, che in generale le Società di assicurazioni male dissimulano la loro contrarietà alla pratica degli

spari, e vedono poco volentieri avvicinarsi questa legge di difesa contro la grandine.

Ora, la stessa Società mutua italiana, non si sottrae interamente a questa influenza, e lo dimostra la citata relazione del suo valente ispettore generale.

Essa raccoglie infatti, con somma diligenza, tutti i fatti contrari nelle varie regioni d'Italia nella decorsa campagna 1900.

Ma questi non possono prevalere contro l'assai maggiore numero dei fatti in favore, constatati e raccolti dalla stessa Società nelle proprie statistiche.

Infatti lo stesso rapporto dell'ispettore generale, viene poi a dare appunto quei dati statistici relativi all'annata 1900, che ieri cercava l'onorevole Engel, e che si lamentava di non aver trovato nella relazione, con le seguenti conclusioni: Che la Società mutua di Milano ha fatto assicurazioni nel 1890, per ben quaranta milioni, ed ha accordata la condizione dello sconto del venticinque per cento sulle tariffe, a quegli assicurati che avrebbero giustificato di avere provveduto ad un regolare impianto di spari contro la grandine. Tanti soci per circa 2,200,000 lire hanno giustificato tale impianto, e profittato dello sconto.

Quali sono stati i risultati? I soci che hanno fatto gli spari, hanno avuto una percentuale media di danno riconosciuto del 2.30 per cento sul valore, e gli altri del 3.09, con una differenza di 0.79, che è qualche cosa di più che il terzo, a favore dei soci che hanno praticata la difesa coi cannoni. E noti l'onorevole Engel, che coloro che si sono sobbarcati alle spese d'impianto e d'esercizio, sono evidentemente quelli delle località più di frequente e più fortemente devastate dalla grandine, tanto da essere colpite da tariffe assai più alte, quasi proibitive, dalle Società di assicurazioni. Con tutto ciò la differenza denunziata dallo stesso direttore della Società di Milano è di 79 centesimi in meno.

La proporzione di confronto, riesce perciò tanto più favorevole ai terreni difesi con gli spari, se il confronto viene fatto, come deve essere, sull'ammontare dei premi; anziché dei valori assicurati.

Quindi anche questa primizia delle statistiche, giustamente invocate dall'onorevole Engel, sebbene raccolta con intendimento piuttosto contrario, riesce in nostro favore anziché in suo.

Engel. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Engel. Io non ho detto punto all'onorevole Finardi che.

Finardi, *presidente della Commissione*. Ha detto che sono stati riempiti i cannoni.

Engel. Ma questo è un fatto successo in provincia di Bergamo, noto a tutti e riferito da tutti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pozzi Domenico, *relatore*. Debbo aggiungere una parola sopra un fatto molto importante. Ieri al presidente della Giunta delle petizioni è stato trasmesso un elenco, anzi un fascicolo di 177 petizioni da Consorzi e Comizi agrari che sollecitano l'approvazione del disegno di legge, avanzate da 35,472 proprietari di terreni per 242 mila ettari. Vedono dunque gli onorevoli colleghi che non si tratta di esperimenti che non abbiano radicata una profonda convinzione della loro efficacia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guicciardini.

Guicciardini. Il principio del Consorzio coattivo evidentemente è accolto con grandissimo favore in alcune parti d'Italia, mentre nelle altre viene considerato come un pericolo o un danno. Ora io credo che si potrebbero benissimo conciliare le diverse tendenze, introducendo nella legge il principio della applicazione facoltativa della legge.

La legge si applichi là dove i Consigli provinciali ne fanno richiesta, non si applichi dove i Consigli provinciali non ne fanno richiesta. Questo principio della legislazione facoltativa parmi utile e fecondo, specialmente in un paese come il nostro, dove le condizioni regionali sono così diverse. Esso infatti renderebbe facili una quantità di riforme che ora sono difficili. Del rimanente questo principio dell'applicazione facoltativa della legge è già nella nostra legislazione: si applica per il nuovo estimo catastale; fu accolto nel disegno di legge per la polizia sanitaria degli animali; è sancito nella legge sui Consorzi contro la fillossera. Accogliendolo anche in questa legge, io credo che ogni opposizione sarebbe vinta.

Ma io ho domandato di parlare per una semplice dichiarazione, e a questa mi limito

Siccome il concetto della applicazione facoltativa è consacrato nell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Ridolfi, così dichiaro che se la Commissione e la Camera lo accetteranno, come è stato formulato, io voterò in favore della legge, altrimenti, per quanto a malincuore, voterò contro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

**Luzzatti Luigi.** A me sembrano giustissime le considerazioni svolte dall'onorevole mio amico Guicciardini, e poichè è desiderio che in quei paesi, dove la fede per queste istituzioni è operosa sino al punto di voler pagare, la legge possa avere la sua libera esplicazione e non vi deve essere difficoltà che dove non c'è questa fede vi possa entrare siffatta istituzione. Perciò, prego vivamente la Commissione, anche al fine che questo disegno di legge abbia un suffragio notevole di voti nell'urna, di accettare la proposta dell'onorevole Guicciardini. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione si riservava di parlare più tardi su questo articolo aggiuntivo; in ogni modo dichiara fin d'ora che non ha alcuna difficoltà di accettarlo in massima.

*Voci.* Ma lo accetti così com'è!

**Presidente.** Ne parleremo a suo tempo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio,

**Baccelli Alfredo, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Io non credo di dover alcuna risposta all'onorevole Abignente perchè la questione da lui proposta è stata risolta dalla Camera ieri quando prima ha respinto la sospensiva e poi ha votato l'ordine del giorno col quale si passava alla discussione degli articoli.

Il Governo accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Pantano ed accettato dalla Commissione, perchè esso rafforza il concetto che il volere della maggioranza debba essere in questa materia decisivo.

L'onorevole Engel ha osservato che in Austria, dove pur si sono fatti i primi esperimenti, non si è ancora proposta una legge del genere di quella che discutiamo: la ragione risiede nel fatto che in Austria i saggi furono fatti in numero assai minore che in Italia; quindi è naturale che qui, dove le

esperienze sono state molto più numerose, si cominci a provvedere per legge alla costituzione dei Consorzi.

Quanto al funzionamento dei Consorzi medesimi, se l'onorevole Engel porrà mente agli articoli successivi della legge, vedrà che l'assemblea generale deve stabilire nello statuto il modo di funzionare di ciascuna. Spero che sarà soddisfatto di coteste mie spiegazioni.

**Presidente.** L'onorevole Vigna insieme con l'onorevole Arconati propongono di sopprimere le ultime parole di questo articolo cioè: « determina, nel limite da 1 a 10, il numero dei voti spettanti ai singoli consorziati, in ragione dell'imposta fondiaria o del reddito catastale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigna.

**Vigna.** In sostanza, coll'inciso che io propongo di sopprimere, si verrebbe ad attribuire il voto plurimo ad alcuni consorziati, dando la facoltà della determinazione alla Giunta provinciale. Io sono contrario a questo principio, perchè qui noi siamo in tema di Consorzi che agiscono in base al principio della cooperazione che si informa alla solidarietà delle persone e non degli interessi.

Ma vi è un'altra ragione: questa legge risponde alle aspirazioni ed alle istanze che vennero fatte dagli agricoltori nei due Congressi di Casale e di Padova. In questi due Congressi furono votati gli statuti, che rispondevano ai desideri degli agricoltori, e non fu fatto alcun accenno a questa pluralità del voto, che si vorrebbe invece introdurre nella legge. Poichè la legge deve rispondere alle iniziative dei privati, seguiamo queste iniziative, e lasciamo facoltà ai privati di regolarsi come essi crederanno meglio.

Allora quando, secondo l'articolo 4, sarà convocata l'adunanza generale dei consorziati per deliberare sullo statuto, se si crederà opportuno di proporzionare i voti in ragione degli interessi, l'adunanza generale la stabilirà; ma non stabiliamo noi preventivamente una disposizione statutaria. Molto più che non è chiaro il modo col quale si misurerebbe lo interesse, che ciascuno dei consorziati deve avere nel Consorzio, perchè qui i voti sarebbero dati in ragione della imposta fondiaria, mentre gli interessi sono determinati non in ragione della imposta, ma in ragione del pericolo che corrono i frutti.

Adunque il criterio di determinare i voti in base alla imposta fondiaria non risponde

neanche esattamente al criterio degli interessi.

Lasciamo quindi che, allora quando gli interessati saranno radunati per istabilire lo statuto e il concorso dei singoli consorziati, stabilisca anche quelle norme di votazione, che crederà più opportune.

Per queste ragioni io propongo la soppressione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

**Luzzatti Luigi.** Vorrei pregare vivamente l'onorevole Vigna, che è favorevole a questo disegno di legge, di non suscitare una questione che, sotto modeste apparenze, involge un problema gravissimo di diritto elettorale. Riserbiamola per tempi in cui avremo maggior agio di discussione. Se si desidera che il disegno di legge approdi, cerchiamo il consenso nelle cose indispensabili e pel resto provvederemo in avvenire. Anche questa, come tutte le altre leggi, sarà suscettibile di miglioramenti, secondo l'esperienza ci avrà insegnato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Vigna.

Siamo in tema di consorzi di interessi e la regola generale sarebbe la preponderanza assoluta degli interessi nelle deliberazioni consorziali.

Tuttavia, per un riguardo al numero degli interessati, si è creduto, a somiglianza di quanto si fa nella maggior parte dei consorzi, di limitare il voto in rapporto alla interessenza; di stabilire cioè un massimo, che anche colui, il quale abbia un interesse grandissimo, non possa oltrepassare.

L'onorevole Vigna dice: non escludo in massima questo voto plurimo, ma preferirei affidarne la determinazione alla adunanza generale.

Ora io domando: l'adunanza generale come delibererà? Se deve deliberare col voto personale, allora con una maggioranza, che può anche essere artificiale, di intervenuti potrà prendere qualunque deliberazione che renda illusorio il voto plurimo reclamato da giustizia.

In un tema come questo de' consorzi d'interesse ciò non pare a noi accettabile, e nemmeno conforme a quanto si pratica e si os-

serva in tutta la nostra legislazione in materia di consorzi, dei quali pure il nostro paese è ricco, poichè abbiamo consorzi irrigui, consorzi di bonifica, consorzi di scolo pei quali sempre prevale il principio di temperare la preponderanza esclusiva degli interessi limitando ad un *maximum* il voto ai maggiori interessati, pur dando una prevalenza ragionevole e discreta a chi paga cento, in confronto di colui che paga uno.

Questo a noi parve cosa giusta ed indeclinabile; perciò la Commissione non può consentire venga modificata.

**Pantano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pantano.** Senza dubbio militano buone ragioni da una parte e dall'altra. Il dubbio dell'onorevole Vigna, che il grosso proprietario possa paralizzare il voto dei proprietari minori, per quanto numerosi, e d'altra parte il giusto timore che un agglomeramento di piccoli proprietari possa premere sui proprietari più grossi sono egualmente giustificati. Qui non è in giuoco una questione di lavoro, ma una questione di proprietà nelle sue varie proporzioni, ed è logico che si debba tener conto delle varie correnti. Secondo me è questione di misura ed io trovo eccessivo lo spaziare da uno a dieci, tanto più che non sarà votato liberamente dai consorziati, ma imposto dalla Giunta amministrativa.

**Donati Carlo.** Ma in ragione dell'imposta.

**Pantano.** Va bene, ma anche questo criterio direttivo è abbastanza elastico. Del resto, ripeto, io non respingo la pluralità dei voti ma mi pare eccessivo accordare fino a dieci voti, perchè in pratica ciò porterà un vero squilibrio in senso inverso e contrario alla legge che voi propugnate. Io quindi riterrei che si dovesse limitare il massimo dei voti a cinque con che, a parer mio, si verrebbe a stabilire il giusto equilibrio per tutti i rappresentanti e ne faccio formale proposta.

**Presidente.** Bisogna che la proposta sia sottoscritta da dieci deputati a norma del regolamento.

**Meardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

**Meardi.** L'articolo terzo del disegno di legge impone la coercizione ed anche per questo solo motivo esso è grave potendo arrecare conseguenze non ammesse da gran

parte di cittadini. La discussione avvenuta in questa Assemblea dimostra che la fede nell'efficacia degli spari non è giustificata e vi sono anzi scienziati che la contraddicono. Il rendere obbligatori i Consorzi è dunque provvedimento oneroso. Dichiaro però ch'io l'accetto ma vorrei soltanto che si escludessero tutti quei criteri per la esecuzione di questa coercizione i quali possono far sorgere nell'animo appunto degli agricoltori e dei proprietari preoccupazioni, dubbi e quindi opposizioni. Per ciò pregherei la Camera di accettare la proposta della Commissione e cioè che la Giunta provinciale amministrativa abbia la facoltà di stabilire il voto plurimo entro un limite massimo di dieci. Alcuni vorrebbero estenderlo maggiormente.

Invece l'onorevole Pantano propone che si riduca al cinque il massimo del voto plurimo. Secondo me non conviene ammettere questa proposta che ritengo soverchiamente limitata. Più ragionevole ritengo accettare il massimo di dieci e siccome le condizioni della proprietà sono svariaticissime nelle varie regioni e nei differenti Comuni, meglio è lasciare alla Giunta un margine più largo perchè secondo giustizia provveda alle norme delle votazioni per la costituzione dei Consorzi.

Essa terrà conto di tutte le condizioni speciali della proprietà nelle varie zone di Italia quando sia chiamata a stabilire disposizioni demandate alla sua competenza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione mantiene l'articolo come è proposto osservando soltanto che la opportunità di andare sino a dieci voti può essere consigliata o non consigliata a seconda del numero dei consorziati. Se questi, ad esempio, fossero 500, allora si potrebbe capire come un grossissimo proprietario od interessato potesse anche disporre di dieci voti; ma se i consorziati fossero venti allora è anche manifesta la convenienza di stabilire un massimo minore di voti. Questo dipende dalle differenze fra caso e caso ed a buon conto alla Commissione piace di credere che la Giunta provinciale amministrativa vorrà procedere al riguardo appunto tenendo calcolo di tutte le condizioni. Quindi noi manteniamo l'articolo come è.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onore-

vole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Io debbo associarmi a quanto ha detto già l'onorevole relatore. Mi pare che quando abbiamo stabilito che si presti omaggio al numero, in modo che i due terzi dei proprietari debbano prevalere quando abbiano seco soltanto la metà degli interessi, non si debba poi gravare troppo la mano. Quindi ritengo che in tal caso il voto plurimo debba essere accettato; tanto più che noi abbiamo il precedente della legge sui Consorzi antifillosserici, nella quale è stato stabilito che i voti concessi a un proprietario possano essere non soltanto da uno a dieci, ma da uno a venti. Mi pare perciò che in questo articolo abbiamo portato un temperamento a quanto un'altra volta abbiamo stabilito. Ritengo che debba mantenersi l'articolo quale è stato formulato dalla Commissione.

**Presidente.** Allora verremo ai voti.

Non v'è che un solo emendamento al primo comma in una forma già accettata. Ne do lettura.

« La proposta costituzione del consorzio è ammessa, quando abbia ottenuto il consenso di due terzi dei proprietari che paghino non meno della metà dell'imposta erariale sui terreni, compresi nel consorzio, e degli altri interessati, a mente del secondo comma dell'articolo primo. »

**Luzzatti Luigi.** Perdoni, mi pare che debbano essere collocate altrove le parole: degli altri interessati, ecc.

**Pozzi Domenico, relatore.** Dopo le parole: « i proprietari. »

**Presidente.** Sarebbe meglio che mandassero gli emendamenti scritti.

**Pozzi Domenico, relatore.** Siccome questa condizione del pagamento vale anche per gli altri interessati, si potrebbe forse fare al riguardo una dichiarazione di massima ponendo il nuovo inciso sempre che si parla di proprietari.

**Presidente.** Senta, così non si può discutere, gli emendamenti li mandino scritti.

**Luzzatti Luigi.** Ha ragione l'onorevole presidente; e naturalmente in una legge di questa specie è bene che la Camera usi della facoltà di fare il coordinamento.



**Presidente.** Allora il primo capovero suonerebbe in questi termini:

« La proposta costituzione del Consorzio è ammessa quando abbia ottenuto il consenso di due terzi dei proprietari e degli altri interessati, di cui al capovero dell'articolo primo, che paghino non meno della metà dell'imposta erariale sui terreni compresi nel Consorzio. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Do lettura degli altri due capoversi sui quali non ci sono emendamenti.

« Il sindaco fa pubblicare all'albo comunale l'elenco dei consorziati, con le indicazioni dei terreni da ciascuno posseduti e dei rispettivi redditi catastali.

« Gli interessati possono interporre ricorso entro 15 giorni. Passato questo termine, il sindaco invia gli atti al prefetto, il quale li sottopone alla Giunta provinciale amministrativa. »

Chi li approva voglia alzarsi.

(Sono approvati).

Sull'ultima parte dell'articolo è proposto un emendamento dell'onorevole Vigna.

Lo mantiene?

**Vigna.** Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello del collega Pantano.

**Presidente.** La Camera ha udito. All'ultimo comma di questo articolo l'onorevole Pantano ed altri nove deputati propongono che alle parole « nel limite da uno a dieci » si sostituiscano le altre « nel limite da uno a cinque ».

Questo emendamento non è accettato né dal Governo né dalla Commissione. Lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'ultimo comma dell'articolo 3 così come è formulato nel disegno del Ministero e della Commissione. Esso è così concepito:

« La Giunta esamina se siano adempite le condizioni volute dalla presente legge, pronuncia sui ricorsi, delibera sulla costituzione del Consorzio e determina, nel limite da uno a dieci, il numero dei voti spettanti ai singoli

consorziati, in ragione della imposta fondiaria o del reddito catastale. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti tutto l'insieme dell'articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

« Il decreto del prefetto, che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce pure il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati, in adunanza generale dal sindaco, con avviso da rimanere pubblicato all'albo comunale per otto giorni almeno anteriori all'adunanza. Il decreto del prefetto è esecutivo non ostante reclamo.

« L'adunanza generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio e a nominare, a maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti.

« Alla delegazione è deferita la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui è composta la Giunta comunale.

« I revisori dei conti sono nominati in numero di tre effettivi e due supplenti.

« L'adunanza è valida, in prima convocazione, quando intervengano almeno un quarto dei consorziati, che insieme paghino più della metà della imposta erariale, oppure, quando intervengano tre quinti dei consorziati, i quali paghino almeno due quinti della imposta. Nella seconda o nelle ulteriori convocazioni l'adunanza è valida quando intervengano tanti consorziati che complessivamente paghino non meno del sesto della detta imposta. »

Al secondo comma di quest'articolo gli onorevoli Vigna ed Arconati propongono di aggiungere le parole « e a determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto. »

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento.

**Vigna.** Domando di parlare (*Rumori*).

È soltanto per dire che questo articolo bisogna coordinarlo col primo.

**Pozzi Domenico, relatore.** Certamente.

**Vigna.** All'ultimo comma di questo articolo quindi il numero delle persone neces-

sario per render valida l'adunanza dev' essere quello stabilito all'articolo 3.

Avevo fatto osservare anche alla Commissione che la delegazione è composta unicamente dello stesso numero di membri effettivi e supplenti che compongono la Giunta comunale; però la Giunta comunale è composta di un numero pari di membri, quindi ci vuole il presidente.

**Pozzi Domenico, relatore.** Si aggiunga: oltre il presidente.

**Vigna.** Allora si dirà: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui è composta la Giunta comunale, oltre il presidente.

**Donati Marco.** Domanderei di parlare al relatore.

**Presidente.** Scusi, lo chieda a me! (*Si ride*).

**Donati Marco.** Volevo soltanto domandare al relatore come si computi la maggioranza di voti cui accenna il secondo capoverso.

**Pozzi Domenico, relatore.** Siccome si è già dichiarato a proposito dell'articolo 3 quali siano i voti che sono attribuiti ai singoli interessati, non sarà che in relazione a questi voti che la maggioranza potrà prendere le sue deliberazioni.

**Presidente.** L'onorevole sotto-segretario di Stato è d'accordo?

**Bacelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Sì, sono d'accordo con la Commissione.

**Presidente.** Dunque allora l'articolo 4 sarebbe formulato così:

« Il decreto del prefetto, che approva la costituzione del Consorzio, stabilisce pure il giorno in cui i proprietari dei terreni consorziati devono essere convocati, in adunanza generale, dal sindaco, con avviso di rimanere pubblicato all'albo comunale per otto giorni almeno anteriori all'adunanza. Il decreto del prefetto è esecutivo non ostante reclamo.

« L'adunanza generale, sotto la presidenza del sindaco, è chiamata a deliberare sullo statuto del Consorzio, a nominare, a maggioranza di voti, la delegazione amministrativa e i revisori dei conti, e a determinare il limite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto.

« Alla delegazione è deferita la rappresentanza e l'amministrazione del Consorzio: essa si compone dello stesso numero di membri effettivi e supplenti di cui è composta la Giunta comunale oltre il presidente.

« I revisori dei conti sono nominati in numero di tre effettivi e due supplenti.

« L'adunanza è valida in prima convocazione, quando intervengano almeno due terzi dei consorziati.

« Nella seconda o nelle ulteriori convocazioni l'adunanza è valida quando intervengano tanti consorziati che complessivamente paghino non meno del sesto della detta imposta. »

Metto ai voti questo articolo con gli emendamenti concordati.

(È approvato).

#### Art. 5.

« La Delegazione delibera, ove non sia stato deliberato dall'adunanza generale, lo statuto del Consorzio e determina il limite massimo della spesa annuale e di quella di impianto.

« La spesa annuale non può essere superiore al quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati, salvo che si rendesse necessaria una spesa maggiore, nel quale caso il detto *maximum* potrà essere superato mediante deliberazione motivata della Delegazione consorziale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

« Le deliberazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« La Delegazione ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, nei contratti e in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** In questo articolo, dove si parla della spesa ed anche più precisamente nel successivo, dove si parla della ripartizione di essa, io avrei bisogno di uno schiarimento dal relatore e di mettere innanzi una considerazione.

AmMESSO il principio della coattività del Consorzio, là dove due terzi dei proprietari lo vogliano, nasce una questione in alcune Province; parlo più particolarmente di quella di Treviso alla quale appartengo.

Per l'iniziativa di cittadini intelligenti, intraprendenti e volenterosi, i Consorzi per gli spari grandinifughi sono stati già colà in gran parte costituiti e quindi le spese d'impianto sono state già sostenute, mal-

grado che taluni dei proprietari dei terreni circostanti, e che pur beneficiarono dei felici risultati di questa istituzione, si siano ricusati di parteciparvi, sia per incredulità nell'efficacia degli spari grandinifughi, efficacia che oramai non può esser seriamente messa in dubbio, sia per non sottostare al carico della spesa per la parte ad essi spettante.

*Una voce.* È molto comodo!

**Mel.** Sì, questo fa molto comodo ad essi — ma io credo non sia giusto che tali spese di impianto rimangano a carico esclusivo di quei proprietari che coraggiosamente si fecero a promuovere questa utilissima istituzione di difesa contro il flagello della grandine, il quale nella zona racchiusa fra il Piave e il Tagliamento fece in passato tante rovine.

Ora vorrei che si chiarisse questo punto: adesso, sancita la coattività del Consorzio, se i due terzi dei proprietari verranno ad accettarlo, queste spese d'impianto sostenute da questi volenterosi dovrebbero per ragione e giustizia essere ripartite su tutti.

*Una voce.* Quello che è speso è speso.

**Mel.** Io so, quanto altri, che la legge prevede per l'avvenire e che di regola non le può esser dato effetto retroattivo — ma poiché l'articolo 6 determina che le spese d'impianto saranno ripartite fra i proprietari dei terreni compresi nel Consorzio, senza specificare se trattisi di Consorzio da costituirsi, o di Consorzio già costituito, così ripeto essere giusto e ragionevole che tali spese debbano essere ripartite equamente fra tutti giusta le norme tracciate nello stesso articolo 6. Una disposizione contraria equivarrebbe a flagrante ingiustizia premiando i neghittosi con danno degli iniziatori della provvida istituzione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La domanda dell'onorevole Mel si coordina all'articolo 16 aggiuntivo, che è stato proposto dagli onorevoli Vigna ed Arconati, e che la Commissione dichiara fino da ora di accettare.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** La prima parte.

**Pozzi Domenico, relatore.** Ora è evidente (almeno a mio avviso, giacché parlo per conto mio) che allorquando vi sia già un consorzio costituito, il quale venga ad essere esteso giusta quanto la presente legge stabilisce,

comprendendovi anche taluni i quali non erano compresi nel consorzio volontario, se questo consorzio ha già un impianto e questo impianto può essere tale da essere utilizzato, non è giusto che i nuovi entrati non abbiano a sopportare essi pure una quota della spesa d'impianto, che fu già anticipata da alcuni consortisti soltanto. È sempre la massima che nessuno debba arricchirsi ai danni altrui.

*Una voce.* Ne discuteremo all'articolo 16.

**Mel.** Allora mi riservo di parlare all'articolo 16.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Eravamo d'accordo con la Commissione che si stabilisse un limite anche a questo che è un massimo anormale, perchè non si può consentire che non vi sia alcun limite alla spesa. Eravamo quindi di intesa che questo massimo, che è di natura anormale, non potesse però alla sua volta oltrepassare il quinto di quanto è il massimo ordinario. Non so se l'onorevole relatore abbia ragioni per mutare d'avviso, ma non credo. In questo caso converrebbe dunque mettere in votazione l'articolo con l'aggiunta da me accennata.

**Pozzi Domenico, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pozzi Domenico, relatore.** È perfettamente esatto quanto ha riferito l'onorevole sotto-segretario di Stato, che cioè la Commissione non si oppone alle istanze del Governo che si avesse a stabilire un *maximum* anche in queste sovraimposizioni e spese straordinarie. La Commissione ha acceduto a quello che da parte del Governo si è proposto al riguardo e l'emendamento sarebbe del tenore seguente: « questo aumento di spesa però non potrà in nessun caso superare la quinta parte del *maximum* normale fissato nel quinto della imposta erariale. »

**Presidente.** Dove andrebbe collocata questa aggiunta?

**Pozzi Domenico, relatore.** Dopo il secondo comma. Il terzo ed il quarto restano eguali.

**Presidente.** Allora rileggo l'articolo con la modificazione proposta:

« Art. 5. La Delegazione delibera, ove non sia stato deliberato dall'adunanza generale, lo Statuto del Consorzio e determina il li-

mite massimo della spesa annuale e di quella d'impianto.

« La spesa annuale non può essere superiore al quinto dell'ammontare dell'imposta erariale sulla totalità dei terreni consorziati, salvo che si rendesse necessaria una spesa maggiore, nel qual caso il detto *maximum* potrà essere superato mediante deliberazione motivata della Delegazione consorziale, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.

« Questo aumento di spesa però non potrà in nessun caso superare la quinta parte del *maximum* normale fissato nel quinto dell'imposta erariale.

« Le deliberazioni, di cui nel primo comma del presente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« La Delegazione ha la rappresentanza del Consorzio in giudizio, nei contratti e in tutti gli atti che lo interessano, entro i limiti dei poteri stabiliti dallo Statuto. »

**Meardi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Meardi.** Mettendo a confronto l'articolo quarto già approvato con questo articolo quinto, mi pare che vi sia una contraddizione.

Ed invero nell'articolo quarto, in seguito alle modificazioni proposte dall'onorevole Vigna ed altri, si approvò che sia l'Assemblea quella che delibera quale è il *maximum* delle spese annuali e d'impianto.

Ora nell'articolo quinto si dà invece questa medesima facoltà alla Delegazione.

Se di queste eccedenze l'Assemblea non sa niente, molti inconvenienti possono verificarsi e fra essi gravissimo quello che la Delegazione sia indotta a deliberarle anche con criteri che l'Assemblea non accetterebbe. Riterrei quindi miglior consiglio in materia di spese che sempre all'assemblea degli interessati e contribuenti avesse ad essere riservata ogni deliberazione.

**Baccelli Alfredo,** *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.* Ma la delegazione non interviene che in difetto di una deliberazione dell'Assemblea generale.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo quinto.  
(È approvato).

#### Art. 6.

« Le spese d'impianto e le spese annuali saranno ripartite fra i proprietari dei terreni

compresi nel Consorzio, in ragione della utilità della difesa contro i danni della grandine, in relazione alla diversità delle colture, secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto consorziale o da speciale regolamento, da sottoporsi all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Il ruolo è pubblicato, reso esecutivo, e soggetto a reclamo, come i ruoli delle tasse comunali.

« Le contestazioni circa il riparto del contributo dei consorziati, saranno risolte da un Collegio d'arbitri, da nominarsi dall'adunanza generale nella occasione della prima nomina dei membri della deliberazione consorziale, e delle successive nomine o rielezioni annuali giusta gli articoli 4 e 8.

« Anche gli arbitri sono rieleggibili.

« Nel caso di mancanza o di ricusazione degli arbitri, si provvederà alla loro parziale o totale surrogazione mediante ricorso della parte interessata al pretore del mandamento, al quale si deferisce la nomina. »

**Donati Marco.** Ho domandato di parlare unicamente perchè sia corretto un errore di stampa nel terzo alinea di questo articolo sesto dove si legge « della prima nomina dei membri della deliberazione consorziale. » È chiaro che deve dirsi membri della delegazione consorziale.

**Pozzi Domenico,** *relatore.* Sì, sì, è naturale; accetto la modificazione.

**Presidente.** Sta bene; allora pongo ai voti l'articolo sesto con la correzione indicata dall'onorevole Donati Marco.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

#### Art. 7.

« Il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali, in una o più rate, unitamente alla imposta sui terreni e verso lo stesso aggio.

« L'ammontare complessivo del contributo è versato al tesoriere comunale, che provvede al pagamento dei mandati emessi dalla Delegazione. »

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchi Emilio.

**Bianchi Emilio.** Pregherei la Commissione di considerare che, dopo emendato l'articolo primo nel senso che non solamente i proprietari ma anche i conduttori dei fondi in rappresentanza di proprietari possono essere

ammessi nel consorzio, questo articolo ha bisogno di essere radicalmente emendato.

L'articolo dice così: « Il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali, in una o più rate, unitamente all'imposta sui terreni e verso lo stesso aggio. »

Supponiamo dunque che in un consorzio siano molti conduttori che hanno consentito in luogo dei proprietari; se codesti conduttori non pagheranno il contributo consorziale, il proprietario, oltre il contributo fondiario, dovrà pagare l'imposta consorziale?

È necessario che la Commissione coordini questo articolo coll'articolo primo come è stato emendato. Certo potrà restare la prima parte dell'articolo dove si dice « il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali: » ma non potrà certamente restare l'altra parte: « unitamente all'imposta sui terreni. »

**Pozzi Domenico, relatore.** Sì, sì: d'accordo.

**Bianchi Emilio.** Allora non mi dilungo di più, perchè credo la cosa evidente. Anzi devo dire che l'onorevole Calissano mi aveva incaricato di dire che egli intendeva di fare la stessa proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione accetta l'osservazione dell'onorevole Bianchi all'articolo 7, il quale verrebbe ad essere modificato così:

« Il contributo consorziale è dall'esattore comunale riscosso con i privilegi fiscali, in una o più rate e con lo stesso aggio dell'imposta sui terreni. »

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 7 così come è stato modificato e letto dall'onorevole relatore.

(È approvato).

#### Art. 8.

« Nei trenta giorni successivi alla gestione annuale, la Delegazione deve sottoporre il conto ai revisori, che hanno l'obbligo di riferire entro un mese. Il conto e la relazione dei revisori devono essere poi depositati, per quindici giorni, nella segreteria del Comune.

« I componenti la Delegazione amministrativa del Consorzio e i revisori dei conti durano in carica per un anno, e sono rieleggibili. »

(È approvato).

#### Art. 9.

« Il Consorzio, di regola, s'intende costituito per anni cinque; e può essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono richieste per la sua costituzione.

« Tuttavia, dopo il primo anno di esercizio, e in ogni tempo, può proporsi la cessazione del Consorzio ad istanza di proprietari che insieme paghino almeno il decimo della imposta erariale sui terreni consorziali. Il sindaco deve invitare a pronunciarsi tutti i possessori dei terreni compresi nel Consorzio. Per deliberare validamente la cessazione, devono osservarsi le forme stabilite dai precedenti articoli per la formazione del Consorzio. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Occorre fare una piccola correzione. Là dove dice « il sindaco deve invitare a pronunciarsi tutti i possessori dei terreni compresi nel Consorzio » dovrà invece dirsi « tutti i consortisti di cui all'articolo primo ».

**Presidente.** Va bene, di questo parleremo dopo. Intanto avverto che all'articolo 9 gli onorevoli Vigna ed Arconati propongono di aggiungere il seguente comma:

« Il Consorzio può estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa, di protezione e di miglioramento dell'agricoltura secondo i principî della cooperazione, con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'articolo 3, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. »

L'onorevole Vigna ha facoltà di parlare.

**Vigna.** Le ragioni della mia proposta sono semplicissime.

Questo articolo corrisponde ad un concetto che fu già riconosciuto nello scorso giugno quando si approvò la legge per la difesa contro l'invasione della fillossera. Allora si diede facoltà ai Consorzi costituiti per la difesa contro la fillossera, di estendere la loro azione ad altri mezzi di difesa.

Così a me pare che quando abbiamo Consorzi costituiti per difendere l'agricoltura dal flagello della grandine con gli spari dei cannoni, se domani la scienza scoprirà un altro mezzo di difesa più pratico e meno costoso, questi Consorzi possono adottare questi nuovi mezzi con la stessa deliberazione con cui si sono costituiti.

L'onorevole sotto-segretario di Stato mi

diceva ieri che la dizione della Giunta era troppo vasta, e che avrebbe accettato alcune modificazioni in questo senso, di poter cioè estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa, diretti al medesimo scopo.

Così aveva detto anche l'onorevole relatore: quindi io prego l'onorevole presidente di prendere atto di queste dichiarazioni, e di far votare il mio emendamento.

**Presidente.** Ma mi pare che la logica avrebbe consigliato di fare questa modificazione all'articolo 4.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

**Meardi.** Noi tutti concordemente desideriamo che questo disegno di legge sia approvato; ma se solleviamo questioni che possono metterci in disaccordo, finiremo col compromettere l'esito della legge. *(Bravo!)*

L'emendamento proposto, con lodevole intento, dall'onorevole Vigna mi pare così ampio e così nebuloso da non potere essere approvato.

Io prego quindi la Camera di por mente alle conseguenze ed ai pericoli del volere introdurre in una legge, tassativamente destinata ad un determinato scopo, altri fini che saranno lodevoli, ma che non hanno nulla a che vedere con i cannoni grandinifughi. Nell'interesse che si evitino argomenti di opposizione alla legge, sarà bene dunque che non vi si includano concetti nuovi che sarebbero tanto più pericolosi nelle loro conseguenze quanto più sono vaghi ed indeterminati nella loro espressione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** L'aggiunta proposta dall'onorevole Vigna sarebbe superflua, perchè l'articolo 1° parla di Consorzi di difesa contro la grandine senza accennare ai mezzi con cui questa difesa si attua; tuttavia la Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Vigna modificandolo però così: « Il Consorzio può estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'articolo 3° ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

**Presidente.** Onorevole Vigna, consente?

**Vigna.** Sì.

**Presidente.** Pongo allora a partito l'articolo 9 così emendato:

« Il Consorzio, di regola, s'intende costi-

tuito per anni cinque; e può essere prorogato, col concorso di tante adesioni quante sono richieste per la sua costituzione.

« Tuttavia, dopo il primo anno di esercizio, e in ogni tempo, può proporsi la cessazione del Consorzio. Il sindaco deve invitare a pronunciarsi tutti i consorziati. Per la cessazione, devono osservarsi le forme stabilite dai precedenti articoli per la promozione e la costituzione del Consorzio.

« Il Consorzio può estendere la sua azione ad altri mezzi di difesa contro la grandine con deliberazione presa a maggioranza formata a norma dell'articolo 3° ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa. »

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** A scopo di coordinamento occorre sopprimere la parola *consorziati* sostituendovi l'espressione *proprietari e interessati* come nei precedenti articoli.

**Presidente.** Sta bene. Pongo allora a partito l'articolo 9 togliendovi la parola *consorziati* e sostituendovi l'espressione *proprietari e interessati*.

*(È approvato).*

#### Art. 10.

« I consorziati possono farsi rappresentare, nelle adunanze, da persona munita di delegazione, la quale può essere conferita con semplice lettera autenticata nella firma dal sindaco, esente da ogni tassa. »

*(È approvato).*

#### Art. 11.

« Due o più Consorzi possono associarsi fra loro; e in tal caso, la relativa amministrazione è costituita dai rappresentanti delle singole Delegazioni, nel numero determinato dalla Giunta provinciale amministrativa. Se i Consorzi associati non appartengono alla stessa provincia, tale determinazione verrà fatta dalla Giunta amministrativa di quella provincia a cui appartiene la parte maggiore del territorio consorziale. »

*(È approvato).*

#### Art. 12.

« Per le occupazioni temporanee delle aree occorrenti all'impianto della difesa sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per utilità pubblica.

« Un decreto del prefetto determina le aree da occuparsi, e nomina un perito per la estimazione della indennità da corrispondersi dal Consorzio al proprietario, in ragione della durata della occupazione, a rate trimestrali.

« I reclami non hanno effetto sospensivo. »

(È approvato).

#### Art. 13.

« La fabbricazione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, è esente da tassa.

« Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni stabilite col Decreto 24 luglio 1900 del ministro delle finanze (inserito nel n. 177 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno per l'anno 1900) per l'applicazione del Regio Decreto 8 luglio 1900, n. 258, e dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1900, n. 230. »

A questo articolo è proposto il seguente emendamento:

*Modificare il comma 2°:*

« Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi con speciale regolamento.

« Vigna, Arconati. »

Onorevole relatore, la Commissione accetta questo emendamento?

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione accetta l'emendamento con una modificazione di forma che è anche stata concordata. Si direbbe dunque: « Siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi col regolamento di cui all'articolo seguente. »

**Meardi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Meardi.** A termini della legge vigente sulle polveri i cittadini non possono estrarre dai depositi che una limitatissima quantità di polvere, cioè tre chilogrammi. Ora se almeno col regolamento non si provvede a dare facoltà ai Consorzi di estrarre dai depositi una quantità molto maggiore, questi Consorzi saranno impossibilitati a funzionare, a meno di andar soggetti alle penalità che la legge impone.

Quindi mi pare che sarebbe bene che per mezzo del regolamento fosse provveduto a questa condizione di cose.

**Vigna.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vigna.** La ragione per cui io aveva proposto la modificazione all'articolo 13, è precisamente quella che ha accennata l'onorevole Meardi; che i consorzi non possono cioè estrarre più di tre chilogrammi dai depositi. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che avrebbe accettata questa modificazione tanto più che, per l'articolo 1 del decreto del ministro delle finanze allegato al disegno di legge, la polvere deve avere grani sciolti tali che nessuno di essi possa passare dalle maglie di un setaccio da controllo, i cui fori non abbiano una dimensione inferiore a tre millimetri. Ora vi sono certi cannoni, i quali richiedono la polvere minuta; e quindi questa disposizione che tende ad eliminare i pericoli invece li accrescerebbe, perchè dovrebbero gli artiglieri pestare la polvere.

L'onorevole sotto-segretario di Stato aveva dichiarato che avrebbe proposto una modificazione; ed è per questo che nell'emendamento da me presentato mi sono riferito al regolamento, prendendo atto delle dichiarazioni che il sotto-segretario di Stato aveva fatte.

**Pozzi Domenico, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione conferma quello che l'onorevole Meardi ha avvertito circa la necessità di modificare in questa parte le disposizioni che si riferiscono alla quantità di polvere che si possa estrarre dai magazzini; ed è perciò che ha accettato tosto l'emendamento dell'onorevole Vigna il quale conferma anche quello che la Commissione ha scritto a pagina 10 della relazione dove appunto si contengono le raccomandazioni per il regolamento in modo da non costringere i Consorzi a fornirsi di polvere in magazzini troppo distanti, ed in quantità troppo esigua così da indursi qualche volta a non avere sufficiente provvista per il loro scopo.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Accolgo anch'io l'emendamento proposto dall'onorevole Vigna. Appunto per ovviare agl'inconvenienti che sono stati lamentati, è opportuno di lasciare la risoluzione di tutta questa questione al regolamento. Per altro non posso prendere impegno assoluto; studierò la questione e vedrò se ed in quanto il desiderio dell'onorevole

Vigna e dell'onorevole Meardi possa essere accontentato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Calleri Enrico.

**Calleri Enrico.** Mi perdoneranno i colleghi della Commissione se in questo non sono d'accordo con loro. Desidererei che dopo le parole « la fabbricazione di polveri piriche » si dicesse « la fabbricazione e distribuzione delle polveri piriche; » perchè altrimenti, per ogni distribuzione che si fa, bisogna pagare la tassa di domanda e la marca amministrativa.

Così pure nell'aggiunta proposta dall'onorevole Vigna e accettata dalla Commissione e dal Governo, si dice: « siffatta esenzione è vincolata all'osservanza delle disposizioni da stabilirsi con regolamento » e questo sta bene. Ha detto anche il relatore che, appunto per conseguire il desiderio espresso dalla Commissione, pagina 10 della relazione, si possono fare concessioni speciali di rivendita ai luoghi vicini dove si debba prendere la polvere. Ma se approviamo l'articolo come è stato stampato, il regolamento non potrà determinare queste norme.

È per questo che io pregherei la Commissione ed il Governo di aggiungere le parole: « la fabbricazione e distribuzione; » e nel secondo comma: « siffatta esenzione, ecc. » allora correrebbe il senso.

**Pozzi Domenico, relatore.** Nessuna difficoltà.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Sta bene.

**Presidente.** Allora si dovrebbe dire: « la fabbricazione e la distribuzione di polveri piriche (miscuglio di zolfo, carbone e nitro) destinate esclusivamente ai Consorzi di difesa contro la grandine, sono esenti da tassa.

« Siffatta esenzione è vincolata alla osservanza delle disposizioni stabilite con regolamento di cui all'articolo seguente. »

Coloro i quali approvano l'articolo sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Giovanelli ha proposto una aggiunta all'articolo quattordicesimo...

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione lo accetta.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Accetto io pure l'aggiunta Giovanelli; ma debbo pregare la Commissione e la Camera di stabilire che il termine di trenta giorni sia invece portato a sessanta. Il Governo si studierà di compilare

il regolamento nel più breve tempo possibile: ma ci consenta la Camera che abbiamo un più largo tempo a nostra disposizione affinché non siamo costretti a deliberare con troppa precipitazione.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione accetta la domanda dell'onorevole sotto-segretario di Stato, pure esprimendo il desiderio e la fiducia che questo termine di sessanta giorni non sarà consunto per la formazione del regolamento.

**Bonin.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Bonin.** Ho chiesto di parlare per fare una raccomandazione brevissima, nella quale spero di avere consenzienti tanto coloro che, come me, credono all'efficacia degli spari contro la grandine, quanto coloro che non ne sono persuasi. Questa raccomandazione è intesa a cautelare la sicurezza degli operai addetti al servizio dei cannoni grandinifughi; sicurezza che intende tutelare l'articolo 14 quando dice: « i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio nè adoperarsi, se non dopo provati e collaudati ».

Ora questo collaudo a me sembra che non debba farsi una sola volta per ogni cannone nuovo, ma che vi sia bisogno di una maggiore sorveglianza ai cannoni invecchiati dall'uso. Credo dunque che questa disposizione non corrisponda allo scopo a cui mira, se non quando fosse interpretata dal regolamento in guisa che quelle visite che contempla fossero fatte non solamente una volta ogni anno, ma al principio di ogni campagna grandinifuga a tutti i cannoni messi in uso. Non bisogna dimenticare che, per la grande diffusione presa nelle nostre regioni di questo nuovo sistema di protezione, si sono aperte fabbriche di cannoni di ogni misura, di ogni forma, di ogni qualità e spesso non tutti questi cannoni presentano tutte le possibili garanzie di sicurezza, poichè dopo poco tempo essi minacciano assai più gli individui, incaricati di spararli, che non le nubi grandinifere che debbono disperdere. Io credo che la sorveglianza a questi cannoni potrebbe esercitarsi facilmente se, ponendosi d'accordo il ministro di agricoltura col suo collega della guerra, si incaricassero di questa verifica i militari di artiglieria i quali, con molta abilità e poca spesa, potrebbero



passare in rivista tutti i cannoni adibiti alla protezione di una data zona di territorio.

L'altra raccomandazione sarebbe la seguente: che nel regolamento si disponessero le cose in guisa che le munizioni fossero distribuite non sotto forma di polvere sciolta, ma sotto forma di cartucce già caricate, poichè la maggior parte degli inconvenienti che si sono verificati nella pratica, sono dipesi dal fatto, che, in generale, il caricamento delle cartucce non si è fatto con la maggior prudenza.

Fatte queste raccomandazioni, delle quali spero che l'onorevole sotto-segretario vorrà prendere nota per uso della Commissione che sarà incaricata di compilare il regolamento, non mi resta che augurare che il disegno di legge diventi presto legge dello Stato, e risponda ai desiderî espressi dalle nostre popolazioni.

**Presidente.** Come l'onorevole sotto-segretario di Stato e la Commissione hanno udito, l'onorevole Bonin si è limitato a fare raccomandazioni. Le accettano?

**Pozzi Domenico, relatore.** Questo è affare di regolamento e non della Commissione.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Trovo molto savie le osservazioni fatte dall'onorevole Bonin, e lo assicuro che se ne terrà conto nel regolamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Donati Marco.

**Donati Marco.** Siccome nella discussione generale dissi che mi sarei riserbato di parlare in merito alla assicurazione degli operai, dichiaro di convenire completamente con quanto ha detto l'onorevole Bonin, e chiedo che delle sue raccomandazioni si faccia calcolo nel regolamento.

**Presidente.** L'articolo 14 resta adunque così formulato:

« I cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine non potranno mettersi in commercio, nè adoperarsi, se non dopo provati e collaudati, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, e da pubblicarsi entro giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge.

« I contravventori alle disposizioni contenute nel presente articolo saranno puniti con ammenda da lire 50 a lire 500.

« Sino alla pubblicazione del Regolamento

procederanno alle prove ed ai collaudi le Direzioni di artiglieria. »

(È approvato).

Art. 15.

« Agli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine è applicata la legge 17 marzo 1898, n. 80, per gl'infortuni degli operai sul lavoro.

« L'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro giusta le prescrizioni della legge citata, deve essere fatta a spesa del Consorzio e per cura della delegazione di esso.

« I membri della delegazione del Consorzio sono solidalmente responsabili di fronte al Consorzio e ai terzi, per la osservanza delle disposizioni contenute in questo articolo.

« Nel caso in cui gli operai addetti ai cannoni o agli altri apparecchi per gli spari contro la grandine siano già assicurati presso altri istituti di assicurazione, questi contratti in corso potranno per deliberazione della Giunta provinciale amministrativa essere ritenuti fino al loro termine equivalenti alla assicurazione di cui nel presente articolo, ferme anche al riguardo le responsabilità di cui al precedente comma per i membri della delegazione consorziale. »

**Malvezzi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Malvezzi.** Lodo il concetto dell'assicurazione per gli operai addetti ai cannoni e agli altri apparecchi per gli spari; ma mi permetto di osservare che la espressione « operai » è dubbia per molte di quelle regioni nelle quali la pratica degli spari è più in uso e questa legge è maggiormente reclamata. Dove vige il sistema provvido della mezzadria, i contadini stessi fanno questi spari; e parecchi giovani contadini, ritornando alle loro case dopo aver servito come militari in artiglieria, sono particolarmente destinati a questo servizio. Ora io non presento un emendamento; ma vorrei che il rappresentante del Governo e il relatore facessero dichiarazioni adatte a dare, direi così, una interpretazione autentica alla parola *operai* in questo caso, affinchè il beneficio dell'assicurazione sia esteso anche ai mezzadri non meno che a tanti piccoli agricoltori che sono affittuari o anche proprietari del loro fondo. Spero che la Camera troverà giuste le mie raccomandazioni; tanto più giuste in quanto la classe dei contadini, che rappresenta le antiche belle tra-

dizioni italiane rispetto alla coltivazione delle terre, deve essere da noi molto tutelata, e non bistrattata come spesso accade per parte di apologisti di innovazioni i quali non conoscono il contadino come lo conosciamo noi. *(Bene!)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione non ha alcuna difficoltà a dichiarare quale è stato il suo pensiero su quest'articolo, pensiero che è perfettamente conforme a quello accennato dall'onorevole Malvezzi. Sanzionando la misura dell'assicurazione per gli operai addetti ai cannoni non altro abbiamo voluto dire e stabilire che l'assicurazione per tutte le persone che lavorano e sono addette a questo servizio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** L'articolo evidentemente tende a proteggere tutti gli addetti al servizio degli zpari e non si deve fare differenza alcuna fra operai e contadini; la cosa è chiara.

**Presidente.** Con queste spiegazioni metto a partito l'articolo 15 di cui hanno testè udita la lettura.

*(È approvato).*

**Toaldi.** Ho domandato di parlare.

**Presidente.** Non dubiti, onorevole Toaldi, ho notato il suo nome: ma la discussione non è finita; sarà meglio esaminare prima gli articoli aggiuntivi. Il primo, che prenderebbe il numero 16, sarebbe quello degli onorevoli Vigna ed Arconati:

« I Consorzi che alla pubblicazione della presente legge fossero già in attività, s'intenderanno, senz'altro, legalmente costituiti, purchè abbiano il consenso della maggioranza voluta dall'articolo 3.

« Il sindaco convocherà, entro 15 giorni, l'adunanza generale a norma dell'articolo 4.

« L'adunanza così convocata delibererà inoltre sulle spese che il Consorzio avesse già sopportate.

« Le deliberazioni dell'Assemblea saranno sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. »

Commissione e Governo lo accettano?

**Vigna.** Onorevole presidente, siamo d'accordo col Governo e la Commissione nel sop-

primere i due ultimi capoversi dell'articolo aggiuntivo, limitandolo soltanto ai primi due.

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione conviene perfettamente.

**Presidente.** Allora l'articolo aggiuntivo, che diventa l'articolo 16, resta così formulato:

« I Consorzi che alla pubblicazione della presente legge fossero già in attività, s'intenderanno, senz'altro, legalmente costituiti, purchè abbiano il consenso della maggioranza voluta dall'articolo 3.

« Il sindaco convocherà, entro 15 giorni, l'adunanza generale a norma dell'articolo 4. »

Lo pongo a partito.

*(È approvato).*

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Arnaboldi:

« È data facoltà alle Società d'assicurazioni contro la grandine di assumersi le spese d'impianto dei Consorzi grandinifughi sostituendosi agli interessati indicati nel presente progetto di legge prevî accordi fra le Società stesse e deliberazioni dei consortisti.

« È data pure alle medesime la facoltà di percepire un premio dai proprietari dei terreni componenti il Consorzio che sia graduato secondo la qualità dei prodotti difesi e che in ogni modo non debba mai sorpassare il premio che alle Società ora pagano gli assicurandi per i generi soggetti alla minore tariffa. »

**Presidente.** La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Arnaboldi?

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Nemmeno il Governo può accettarlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Mi dispiace che Governo e Commissione non abbiano accettato il mio articolo aggiuntivo, il quale, come dissi ieri, nella discussione generale della legge, aveva lo scopo di riconoscere più direttamente la facoltà che si dava alle Società di difesa contro la grandine di potere esse stesse sostituirsi ai Consorzi; perchè per quanto ciò possa essere inteso, per accordi privati tra i proprietari e le Società stesse, mi pare sarebbe stato facilitato, consacrando cotesta facoltà in un articolo di legge.

Così avremmo ottenuto non solo il vantaggio di agevolare quella diminuzione delle tariffe che le Società di assicurazione hanno già iniziata, ma avremmo potuto anche avere il grande vantaggio di far sì che le spese d'impianto dei Consorzi, le quali in molti luoghi non sono indifferenti, fossero assunte dalle Società stesse anziché dai Consorzi.

Mi dispiace, ripeto, che Governo e Commissione non abbiano accettato la mia proposta; ad ogni modo sopra essa potrò ritornare, e in seguito il concetto mio troverà adesione. Non insisto ora per non far perdere del tempo alla Camera e ritiro l'articolo aggiuntivo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

**Cottafavi.** Dal momento che l'onorevole Arnaboldi non insiste nella sua proposta, rinunzio a parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimienti.

**Chimienti.** Una sola osservazione, se Governo e Commissione permettono, su un altro punto...

**Presidente.** Ma ora si discuteva l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Arnaboldi.

È su questo argomento che Ella intende parlare?

**Chimienti.** No.

**Presidente.** Allora andiamo avanti.

L'onorevole Arnaboldi, dunque, non insiste nel suo articolo aggiuntivo.

Viene ora l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Ridolfi, che è così formulato:

« L'applicazione della presente legge sarà in ogni Provincia determinata con Decreto Reale emesso in seguito a conforme deliberazione del Consiglio provinciale. »

Il Governo e la Commissione lo accettano?

**Pozzi Domenico, relatore.** La Commissione l'accetta.

**Baccelli Alfredo, sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.** Il Governo l'accetta pure.

**Ridolfi.** E io li ringrazio. (*Bravo!*)

**Vigna.** Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Una sola parola. All'articolo 16 è stato stabilito che alla pubblicazione della presente legge i Consorzi già esistenti s'intendano senz'altro legalmente costituiti; ora nell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Ridolfi si dice che l'applicazione della legge sarà determinata con Decreto Reale emesso in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale. Qui c'è una contraddizione. Bisognerebbe

dire: ferme restando per i Consorzi già in attività le disposizioni dell'articolo 16.

**Luzzatti.** Si coordinerà.

**Ridolfi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Ridolfi.** Non ritirerò i ringraziamenti già fatti, perchè spero che la Camera approverà il mio articolo aggiuntivo nella forma da me presentata. A me preme di stabilire in questa occasione come già ottenni per la legge sui Consorzi antifillosserici, che in materia di leggi che riguardano l'agricoltura ci si limiti a tracciare soltanto alcune linee generali ed a dettare semplici norme, lasciando poi agli enti locali almeno tanta autonomia e libertà, a seconda dei bisogni e delle legittime richieste degli interessati.

Domando che cotesto sano principio, sia riconosciuto anche in questa occasione per tener presenti le varie condizioni di clima e di metodi di coltura che in Italia cambiano ad ogni piè sospinto.

Ora a me pare che questo punto non sia abbastanza chiarito dopo le parole dell'onorevole Vigna e però desiderando che il principio sia consacrato in linea generale e non come deroga insisto nel mio articolo aggiuntivo e lo raccomando all'approvazione della Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pozzi Domenico, relatore.** Non parlo sull'articolo aggiuntivo, che abbiamo dichiarato di accettare. Osservo soltanto all'onorevole Vigna, che non mi pare che sussista la contraddizione fra le due disposizioni, perchè i Consorzi, di cui si parla all'articolo 16 aggiuntivo, sono costituiti a base di consenso, sono Consorzi volontari. Quindi non è più il caso di accennare alla facoltà delle Province di fare applicare o no la legge, della quale si tratta.

Perciò prego l'onorevole Vigna di non insistere sulla sua proposta. Vi si può supplire con opportuno coordinamento fra i due articoli.

**Presidente.** Onorevole Vigna, non insista.

**Vigna.** Se è inteso così, non insisto.

**Presidente.** Allora questo articolo aggiuntivo diventa articolo 17 ed è concepito così:

« L'applicazione della presente legge sarà in ogni provincia determinata con Decreto reale emesso in seguito a conforme deliberazione del Consiglio provinciale ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi.

**Toaldi.** Per le buone ragioni addotte nell'ultimo capo della relazione ministeriale che accompagna il presente disegno di legge, prego l'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio, al quale (sicuro interprete del sentimento di tutti i colleghi) auguro pronta guarigione, di volere usare di tutti i mezzi che stanno a sua disposizione, mettendoci pure tutta la sua buona volontà, acciò la legge abbia il più presto possibile la sua esecuzione. Dico questo, perchè ho la coscienza di avere contribuito anche io all'acceleramento di questa legge, insistendo per la sollecita discussione di essa e risparmiando alla Camera un mio superfluo discorso.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per riferire sopra alcune petizioni.

**Pozzi Domenico, relatore.** Come ho accennato, le argomentazioni con le quali l'onorevole Finardi ricordando alla Camera le risultanze consegnate nella relazione della Società mutua di assicurazione, proponeva in favore della legge, avevano il conforto di ben centosettantasette petizioni, che erano state trasmesse alla Commissione, e dalle quali risulta che 35,472 proprietari di una estensione di 242,000 ettari di terreno, caldeggiavano e sollecitavano dalla Rappresentanza nazionale l'approvazione della presente legge. Quindi quelle petizioni virtualmente sono state già soddisfatte dalla votazione della Camera sul presente disegno di legge medesimo.

**Presidente.** Allora il presente disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** Invito l'onorevole Gallini a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Gallini.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture.

**Presidente.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### Discussione della proposta di legge: Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione sulla proposta di legge: Provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario.

Chiedo all'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura ed all'onorevole ministro del tesoro se accettano che la discussione si apra sul testo formulato dalla Commissione.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Tra Governo e Commissione è pieno l'accordo in tutti i punti.

**Presidente.** Si dia lettura della proposta di legge.

**Miniscalchi, segretario.** Dà lettura della proposta di legge. (Vedi *Stampato* n. 237-A).

**Presidente.** La discussione generale è aperta. Primo iscritto a parlare contro è l'onorevole Frascara Giacinto. Parli pure.

**Frascara Giacinto.** Onorevoli colleghi, chiedo pochi minuti d'indulgenza alla Camera e, soprattutto, prego l'onorevole Luzzatti di non dardeggiarmi troppo col suo occhio vigile e impaziente...

**Luzzatti Luigi, relatore.** Amorosissimo anzi!

**Frascara Giacinto.** ...promettendogli che sarò brevissimo e di poco ritarderò l'approvazione di questa legge, che gli sta giustamente tanto a cuore.

L'importanza di essa dipende non certo dalle cifre, poichè le cifre non sono elevatissime (si tratta di dieci milioni da prelevarsi dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli) ma dipende soprattutto dal concetto che la informa.

È con viva compiacenza che noi abbiamo veduto, in questo scorcio di Sessione, due illustri ingegni della nostra Camera occuparsi, per iniziativa parlamentare, della gravissima questione del credito agrario.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, ha fatto come l'ape, ha colto il miele da tutta la flora dei progetti che sono stati messi in atto, non solo in Europa, ma in tutto il mondo, e ne ha ricavato un complesso di provvedimenti che dalla Camera fu accolto con la più viva simpatia.

Non mi fermerò ad accennare la mia opinione sopra quella proposta di legge, la quale

mi pare meriti la più grave discussione. Semplicemente accennerò come tra le idee dell'onorevole Ferraris e quelle dell'onorevole Luzzatti vi siano alcuni punti comuni ed altri opposti fra loro.

La proposta dell'onorevole Ferraris è basata sopra una specie di reggimentazione di credito di Stato agrario, quello dell'onorevole Luzzatti sopra l'idea geniale del coordinamento fra le Casse di risparmio, i Consorzi agrari e le cattedre ambulanti, lasciando così maggior campo che non faccia la proposta dell'onorevole Maggiorino Ferraris, all'iniziativa locale, agli usi, alle tradizioni di ogni paese. Però un elemento comune a tutte e due le proposte è il riconoscimento della necessità di integrazione da parte dello Stato dell'opera e delle forze sia individuali, che sociali, o federative.

E per quanto si possa essere individualisti, per quanto le teorie economiche insegnino che il capitale in tanto corre all'agricoltura in quanto il costo comparativo dei prodotti agricoli lo permetta e lo richieda, e ciò per forze e leggi imprescindibili della natura, pure quando vediamo quello che si fa altrove, quando vediamo il Governo francese, il Governo belga e il Governo germanico intervenire con ingenti soccorsi a favore dell'agricoltura, quando consideriamo che il campo dove si consumano le derrate agricole è campo internazionale, noi siamo a forza costretti ad abbandonare le teorie pure, e fare quello che gli altri fanno. Ed è perciò che non posso non approvare in massima l'idea di un intervento dello Stato.

Ma difficile è fare in modo che cotesto intervento ottenga almeno il desiderato effetto. E a me pare che questa legge, così come è presentata, lasci enormemente a desiderare. Non voglio abusare della pazienza, o meglio della impazienza della Camera in questi estremi momenti che ci separano dalle vacanze. E quindi mi limiterò ad alcune osservazioni sugli articoli, perchè da esse emerga quali difficoltà avrà l'applicazione pratica di que stategie.

Anzitutto noi troviamo nel primo articolo che la Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a fare anticipazioni ai Consorzi e agli Istituti legalmente costituiti. Ora quali sono i Consorzi ai quali cotesta Banca è autorizzata a fare anticipazioni?

Si parla sempre di Consorzi in tutti i

Congressi agrari e alla Camera, ma (che io mi sappia) nè il Codice di commercio, nè alcuna altra legge contempla Consorzi agrari, dotati per sé stessi di una individualità legale in modo che un istituto possa loro aprire un credito determinato. Ed è perciò che avrei preferito che fosse stato detto almeno: con Consorzi o altri Istituti legalmente costituiti, in modo da offrire la sicurezza che cotesti Consorzi rivestissero almeno una forma legale qualunque.

In secondo luogo l'articolo 4 e l'articolo 5 estendono a coteste operazioni tutti i privilegi della legge del 1887. Ebbene, la pratica ci ha insegnato che quei privilegi a nulla servono, perchè non si è mai riusciti a far accordare il credito alle operazioni agrarie, appunto perchè tutti i privilegi che si sono accordati con le leggi del 1887 e seguenti non hanno ispirato abbastanza fiducia a chi dava il denaro. Io credo che un progetto debba essere studiato a somiglianza di quanto è stato fatto in tutti gli altri paesi specialmente per rendere più concreta e facile la sicurezza del credito e soprattutto per rendere più semplice la forma di pegno reale sui prodotti del suolo e sui frutti pendenti, in quanto che, o signori, l'onorevole Luzzatti può benissimo compiacersi degli ideali raggiunti nell'alta Italia con le Banche popolari, unite ai Consorzi agrari e alle Cattedre ambulanti, ma nell'Italia meridionale, come ben disse l'onorevole Salandra e come disse anche l'onorevole ministro Picardi, le condizioni del credito sono interamente diverse: e la forma di credito che allo stato attuale della cultura politica e sociale può forse darvi i più immediati vantaggi è quella del pegno, purchè liberato dalle complicazioni e dalle oppressioni del fisco.

Passiamo ora all'articolo 6.

Spetta al regolamento il determinare le condizioni con le quali il credito deve essere concesso. A questo proposito a me pare che sia troppa la responsabilità lasciata al regolamento. In tutti i paesi le leggi hanno stabilito che il credito concesso alle associazioni agrarie, sieno desse o le Casse regionali francesi, o i Comizi belgi o le Unioni germaniche, debba avere una determinata proporzione rispetto al loro capitale. Qualcosa di simile mi pare avrebbe dovuto trovar posto negli articoli di questa legge.

E così avrei terminato questa fugace ras-

segna degli articoli se non mi incombesse l'obbligo di una aggiunta, anche per risparmiare di intrattenervi sopra un emendamento, che ho proposto a nome mio e di altri deputati della Provincia romana, all'articolo 1. Questo emendamento ha lo scopo di aggiungere la provincia di Roma a quelle nelle quali la Cassa di risparmio di Napoli è autorizzata a fare le anticipazioni.

Signori, in questa Camera si parla sempre di Nord e di Sud, ma io non ho mai sentito parlare della povera Provincia romana, la quale vive pur troppo in condizioni difficilissime. Basta uscire dalle porte di Roma per sentirvi dire troppe volte e troppo spesso da tutte le parti, che si stava meglio quando si stava peggio. (*Vive interruzioni*).

Le imposte della Provincia romana sono oggi sei o sette volte maggiori di quelle che erano prima del 1870. Ed economicamente quali vantaggi ha risentito la nostra Provincia? Nessuno.

**Valli Eugenio.** Ma questi sono discorsi uguali agli articoli della *Voce della Verità* e della *Vera Roma!*

**Frascara Giacinto.** No, egregio collega Valli, la verità bisogna pur dirla a qualunque partito si appartenga.

Ci sono cifre statistiche eloquentissime.

Ecco qua, per esempio, quel che si trova in queste statistiche: l'abitante del Lazio paga d'imposta 2.54 per cento sul tanto che gli si attribuisce di ricchezza; l'abitante della Lombardia l'1.57; quello del Veneto l'1.37.

Ciascuno degli abitatori della nostra Provincia dà allo Stato lire 92.47 ogni anno; in Lombardia il carico dell'imposta non grava sopra ognun cittadino che per lire 45.40.

La nostra è, dunque, una delle Provincie che paga di più, che è quanto dire più intensamente oppressa.

Per contro, ad essa si chiede un contributo maggiore delle altre nelle spese di vero carattere nazionale.

Basti rammentare, infatti, che Roma contribuisce per la pubblica sicurezza con 385 mila lire e Milano con 162 mila.

E le condizioni del credito nella Provincia sono talmente tristi, che spesso chi ha cento, centocinquanta botti di vino da vendere non trova il credito se non passando sotto le forche caudine dello strozzinaggio e dell'usura.

I deputati della provincia di Roma non hanno potuto dispensarsi dal portare in questa Camera l'eco del grido di dolore che la mosca olearia, la grandine, la malaria e la miseria fanno risuonare in tante parti di questa nobile regione. Ed essi hanno intanto risoluto di proporre l'emendamento all'articolo 1. Ma io ho purtroppo ben poca fiducia che il ministro voglia accoglierlo, in quanto so ch'egli ha interrogato in proposito il Banco di Napoli, il quale rispose negativamente. Nè qui mi tratterò a discutere il merito di un tale diniego; potrei giustamente osservare che i vantaggi che ha il Banco di Napoli dal tenere quarantacinque milioni di biglietti di circolazione e dal non pagare ricchezza mobile sulle cartelle per ripienare con tali mezzi le proprie perdite, non gli derivano già da una speciale Provincia, ma dall'Italia intera.

Ma non voglio dilungarmi su questo tema e chiudo questo mio breve discorso con la speranza che il ministro voglia fare dichiarazioni tali da assicurare i deputati della Provincia romana che il Governo comincerà almeno questa volta a ricordarsi che ancora esiste questa gloriosa terra latina.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

**Codacci-Pisanelli.** Onorevoli colleghi. La sollecita approvazione di questa nostra proposta di legge mi sta tanto a cuore, che non io certo ne intralcerò il cammino con un discorso teorico sul credito agrario. Desidero, soltanto, di richiamare l'attenzione della Camera su due fatti, dei quali l'uno conferma l'urgenza del bisogno di cui si tratta e l'altro, mentre dimostra il modo più cauto e più sicuro di provvedervi, risponde anche alla principale tra le obiezioni, testè sollevate dall'onorevole Frascara Giacinto, sulla inefficacia della legge del 23 gennaio 1887, che il progetto richiama nell'articolo 4.

Il fatto, che riprova l'urgenza del problema, si riannoda alle condizioni, quasi universalmente disgraziate dell'agricoltura e del credito nel Mezzogiorno e in Sardegna; ove, salvo rare ed onorate eccezioni, mancano, a un tempo, la buona direzione tecnica e i mezzi necessari per ottenere dalla terra tutto ciò che essa può dare; mentre all'uno e all'altro difetto potrebbero in modo notevole riparare quei Consorzi agrari, che il presente disegno di legge tende, più specialmente, a diffondere e a rafforzare.

Le condizioni vessatorie alle quali deve soggiacere chi nelle nostre campagne cerca denaro; gli inconvenienti ai quali, per lo più, danno luogo il prestito e la restituzione delle sementi sono generalmente noti.

Non tutti, però, conoscono quale sia la forma predominante, che l'usura assume in taluni luoghi del Mezzogiorno d'Italia e specialmente nel Capo di Leuca, ancora privo d'ogni comunicazione ferroviaria. Alcuni piccoli incettatori di generi agricoli, si dividono il campo. Ognuno di essi opera in una determinata zona, in modo che non vi può essere concorrenza. Essi comprano il prodotto in erba, ad un dato prezzo, che è sempre molto inferiore a quello che si ha al tempo del raccolto.

Nelle annate buone il povero agricoltore vede passare in altre mani quasi tutto il prodotto del suo lavoro, e nelle cattive avviene anche di peggio. L'anno scorso, per esempio, con quella disastrosa campagna enologica, dovuta anch'essa, in non piccola parte, alla mancanza di direzione tecnica e di mezzi per provvedere alle difese necessarie, contro la peronospora, i poveri contadini, stretti dal bisogno, avevano venduto anticipatamente le uve a cinque lire il quintale.

Mancò il raccolto, e gli incettatori, che avevano fatto con essi questi contratti, pretendevano da quei disgraziati, i quali non avevano l'uva, salita a più di dieci lire al quintale, l'equivalente di essa in denaro. Sicchè, per cinquanta lire ricevute in primavera, il contadino avrebbe dovuto restituirne, dopo tre o quattro mesi, più di cento. Riducete la differenza a ragione percentuale annua d'interesse e vedrete dove si arriva. Ora è evidente che contro questa forma larvata e predominante di usura nulla potrebbe una legge repressiva e che, invece, molto si può sperare dal rimedio preventivo di un credito agrario bene ordinato.

Di fronte a fatti di questo genere niuno può disconoscere l'urgenza del problema. Ma alcuni temono che possano rinnovarsi insuccessi e disastri altra volta verificatisi, per la poca cautela usata e per la crisi, principalmente dovuta alla rottura delle relazioni commerciali con la Francia.

Fuori di qui, fu da qualche oca prudente, già gridato l'allarme, come se dall'onorevole Luzzatti, che salvò il Banco di Napoli, si potesse capitanare e da noi costituire una com-

pagnia diretta a svaligiarne la Cassa di risparmio, bandendo una nuova cuccagna del credito in denaro, da spendere in tutt'altro fuorchè nell'agricoltura.

Sono timori infondati od esagerati. La magistrale relazione dell'onorevole Luzzatti già dice, che alla forma del credito in denaro, sarà preferita quella del credito in natura, e il testo medesimo della proposta stabilisce, all'articolo 6, che i prestiti si facciano di preferenza in strumenti e materie utili alla coltura, e che i piccoli fidi dovranno avere la prevalenza sui maggiori. Ai timori accennati e all'osservazione dell'onorevole Frascara sulla inefficacia della legge del 1887, che noi richiamiamo, risponde validamente il secondo fatto sul quale debbo richiamare la vostra attenzione.

Fra molti altri, l'esempio dei Consorzi agrari di Trinitapoli e di Barletta dimostra con quali sicure cautele, grazie alle norme contenute nella legge del 1887, si possa praticamente ordinare il credito agrario. E all'egregio direttore di quei due Istituti, signor Michele Terzani, che per ciò venne a Roma e fu presentato all'onorevole Luzzatti ed a me dall'onorevole nostro collega Spagnoletti, è dovuta una sincera parola di lode. Egli ci ha dimostrato coi fatti che la legge del 1887 è molto più viva e più efficace di quel che, da principio, noi credevamo. Ecco come funziona il credito agrario da lui organizzato a Trinitapoli ed a Barletta,

Ognuno dei due Consorzi è costituito in forma di Società anonima, con capitale diviso in piccole azioni. L'Istituto riceve la domanda di mutuo degli agricoltori che designano i fondi alla coltivazione dei quali debbono provvedere. Un perito del Consorzio si reca sui fondi da coltivare e nella sua relazione indica quali somme occorrono per acquisto di sostanze anticrittogamiche, per concimi e per lavori. Il Consiglio di amministrazione concede il mutuo. Si stipula il contratto scritto richiesto dalla legge; e si costituisce il privilegio speciale sui frutti. Il contratto viene, gratuitamente, trascritto all'ufficio dell'ipoteche e così s'impediscono le frodi. Nel contratto il mutuatario accetta l'applicazione dell'articolo 25 della legge del 1887; il quale richiama la procedura per la riscossione delle imposte dirette. Le somme vengono somministrate dietro ordine del direttore, controfirmato dal perito responsabile

e per le merci si rilasciano boni, che autorizzano a ritirarle presso il produttore o il commerciante nel quale l'agricoltore ripone la sua fiducia. Scaduto il termine, viene ad ognuno fatto il precetto per il pagamento, e poi il pignoramento, nominando sequestratario l'agricoltore medesimo, il quale così, quando sottragga il prodotto, incorre nella responsabilità penale. Ed a questo proposito, anzi, perchè le garanzie e le agevolanze fiscali possano essere meno incomplete, Commissione e Governo sono concordi nel richiamare, oltre le norme del titolo primo, anche gli articoli 20, 21 e 25 della legge del 1887 sul credito agrario. Con queste garanzie non vi ha dubbio che a ben pochi riduconsi i rischi. Si potranno avere perdite sol quando il raccolto intero fallisca e l'agricoltore sia pienamente insolvente.

Consorzi sulle basi di quelli funzionanti nel modo indicato potranno costituirsi facilmente in ogni gruppo di Comuni, forse in ogni mandamento e già parecchi se ne vanno formando.

Occorre un piccolo capitale di venticinque o trenta mila lire, che potrà tanto più facilmente raccogliersi quanto minore sarà l'ammontare di ogni azione.

A capo di ogni Consorzio debbono mettersi persone probe ed insospettabili, che concedano, per filantropia e per alto sentimento di dovere sociale, una piccola parte del loro tempo e della loro operosità alla redenzione economica delle loro campagne. Bisogna ridurre al meno possibile le spese d'amministrazione. Un ottimo perito, che possa aver anche le funzioni della cattedra ambulante e un onesto contabile, il quale possa dedicarsi anche ad altre occupazioni, rappresentano tutto ciò che occorre di personale stipendiato. Le classi agricole elevate, medie e inferiori non ricuseranno la loro cooperazione a quest'opera di vera civiltà e risponderanno degnamente alla propaganda che l'ottimo amico Raffaele De Cesare e altri colleghi vanno facendo in questo campo, per ottenere la moltiplicazione non tanto delle Banche popolari per le quali occorrono maggiori cautele, quanto dei Consorzi. Tali Consorzi, riannodandosi alla Federazione di Piacenza, degnamente presieduta e diretta da Enea Cavalieri, potranno assicurare inestimabili vantaggi e forse preparare per l'avvenire una forma di produzione cooperativa feconda di benefici anche

maggiori di quelli fin da oggi sperabili nel campo del credito, dell'acquisto dei mezzi di coltura e dello smaltimento dei prodotti.

Non mi resta, onorevoli colleghi, che da fare un'ultima osservazione sull'emendamento proposto dall'onorevole Frascara, e da altri deputati del Lazio, per estendere alla provincia di Roma l'applicazione della presente legge. Tutti, certo, plaudiamo al desiderio e al proposito che i rappresentanti di questa nobile regione hanno di costituire il credito agrario nelle campagne più vicine alla Capitale d'Italia.

Ma, in quanto alla possibilità di usare a tale uopo i fondi della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, occorre tenere presente una circostanza relativa all'ordinamento della Cassa medesima, della quale forse gli autori dell'emendamento non hanno tenuto conto. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli raccoglie i risparmi, che si tratta d'impiegare, solo nell'Italia meridionale e in Sardegna. A Roma il Banco opera per gli sconti, ma non raccoglie risparmi. Ciò posto, io domando: sarebbe equo impiegare i piccoli risparmi raccolti in una regione, in un'altra che non contribuisce alla formazione di quei fondi? E ritengo che l'onorevole Frascara, e gli altri suoi colleghi, considerando questa posizione di cose, non vorranno insistere nella loro proposta. Ad essi non mancherà altro modo di conseguire l'intento; e, se nella provincia di Roma per costituire il Credito agrario sarà necessario il concorso del Parlamento, i colleghi del Lazio possono esser sicuri che ad essi non verrà meno la nostra volenterosa cooperazione, come a noi non mancò la loro. Anch'essi potranno soprattutto contare sull'efficace sussidio dell'onorevole Luzzatti; cui noi tutti, deputati del Mezzogiorno e della Sardegna, dovremo la più viva riconoscenza, se saremo riusciti a rendere, con questo disegno di legge, un modesto ma reale servizio alle nostre contrade. (*Approvazioni e congratulazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

**Aguglia.** L'idea nobilissima del Banco di Napoli, fecondata così potentemente da Luigi Luzzatti e dai suoi amici, merita i maggiori elogi, ed io perciò non mi permetterò di discutere la parte sostanziale di questo utile progetto.

Mi limiterò a fare un'osservazione d'in-



dole generale sull'istituzione dei Consorzi. Se ho ben compreso, questi Consorzi dovranno essere costituiti fra proprietari, i quali avranno l'obbligo di garantire con i loro beni le operazioni che faranno con la Cassa di risparmio.

Se è così, io credo che cotesta costituzione non potrà apportare utili risultati, e dubito forte che o i proprietari prenderanno quelle somme, come si è verificato in altri casi, a me noti, per proprio conto, e lo scopo della legge sarà frustrato; o non costituiranno i Consorzi, poichè non vorranno certamente esporre i loro beni all'alea della puntualità dei poveri agricoltori.

Ed ora, l'onorevole Luzzatti permetta che io lo preghi di accogliere uno dei miei emendamenti, che per economia di tempo svolgerò adesso.

Sarebbe mio vivo desiderio che l'elenco degli Istituti ai quali le operazioni saranno permesse, fosse fatto dal Banco e dal ministro di agricoltura. Non credo prudente, e me ne rimetto all'acume dell'illustre relatore, che potrà meglio di ogni altro valutare il mio pensiero, di sottrarre questa importante materia alla tutela del Governo.

Certo, se la direzione del Banco di Napoli dovesse in eterno restare affidata a Nicola Miraglia, non penserei neppure di fare queste osservazioni; ma la legge si fa per l'avvenire, e disgraziatamente per l'Italia, di uomini come Nicola Miraglia non vi è abbondanza.

L'onorevole Luzzatti non può dimenticare le condizioni dolorose a cui fu ridotto questo glorioso Istituto, che per parecchi anni fu soggetto a dannosissime ingerenze politiche che lo portarono alla rovina. Nè si dica che la tutela del Governo vige permanente, poichè in questo caso, è la legge stessa che la toglie, per cui il Governo non potrebbe esercitarla.

Credo nostro dovere fare di tutto per evitare che nel futuro, per l'opera delittuosa di pochi, si costituissero degli appositi Banchi e Consorzi al solo scopo di portar via il danaro dal Banco, senza che si potesse ricorrere all'autorità centrale, e senza che questa sia in grado di esercitare la sua tutela. E mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accogliere queste mie considerazioni.

Onorevoli colleghi, permettete che io faccia molto brevemente alcune osservazioni nell'interesse della provincia di Roma. Contro

l'emendamento dell'onorevole Frascara e mio, ho inteso fare questa risposta: col danaro del Mezzogiorno, voi non avete il diritto di beneficiare un'altra regione. Alla Provincia romana provvederete in altro modo.

Questo argomento, a mio modo di vedere, per dire molto non dice nulla, perchè io rilevo che molto giustamente ed opportunamente con questo disegno di legge, il credito agrario si estenderà anche alla nobilissima Sardegna. Ebbene, se questo è un fatto, non trovo ragione perchè si sottragga la sola provincia di Roma ai benefici di questa legge. Ed è ben strano in verità che venga sottratta proprio una Provincia le cui condizioni sono note allo stesso illustre relatore il quale nella sua relazione le descrive in modo mirabile. Udite come egli si esprime: « Occorre la integrazione e l'aiuto della legge, forse anche altrove, ma certamente nel Lazio, nelle Provincie meridionali e nelle isole. Da quei luoghi che sono tanta parte della patria nostra, ci giungono grida di dolore, notizie di usure mostruose delle quali sarà forse in piccola parte riparatore un provvedimento legislativo, ma che non può bastare. Provvido consiglio il salvare le popolazioni dalle acque limacciose dell'usura, ma morirebbero di sete se non si dà a loro l'acqua buona! » Ed è in verità assai doloroso il constatare che dopo tali promesse, è proprio il Lazio che rimane escluso del beneficio della legge!

Prego il Governo di considerare seriamente che la provincia di Roma si trova di fronte al Mezzogiorno in una condizione di assoluta inferiorità rispetto allo sgravio di imposte per gli infortuni celesti. Difatti, mentre nel Mezzogiorno impera la legge del 1817 che permette lo sgravio, nella Provincia romana, con una interpretazione addirittura ingiusta, i ministri delle finanze non hanno voluto mai ammettere quello che pure dalla legge del tempo risultava evidente e doveroso, lo sgravio a favore di coloro che soffrono gli infortuni celesti adducendo, a giustificazione del loro rifiuto, che questi erano stati già calcolati nella formazione dei catasti.

E valga il vero; mentre il *Motu proprio* di Pio VII ordinava che il defalco per tali infortuni fosse calcolato sulla metà del prodotto lordo, i periti, violando apertamente la legge, eseguirono il defalco sulla metà della rendita netta. Ciò stante, domando io,

è morale per un Governo negare lo sgravio delle imposte in casi di infortuni celesti? Un solo ministro delle finanze, rispondendo ad una mia interrogazione, convenne in massima, e promise di provvedere. Ma come al solito, si studia ancora!

A mio credere, non è saggia opera di Governo (mi permetta la Camera di insistere su questo argomento) tenere alle porte della Capitale una popolazione misera ed affamata, la quale oggi (è da tempo che compio il dovere di avvertirlo) è in potere di due tendenze; di quelle tendenze appunto delle quali parlò l'onorevole Giolitti nel suo discorso-ministro, prima di raggiungere il potere. Ebbene, nella Provincia romana queste due tendenze, che sono certamente nemiche delle istituzioni nazionali, crescono e si rafforzano giornalmente. Ed io penso che un Governo vigile ed amante veramente delle istituzioni che ci reggono, non possa dimenticare che bisogna fare sul serio qualche cosa di utile per quelle popolazioni, sia per compiere il suo dovere di alta tutela verso coloro che pure sono oberati di tasse, sia allo scopo di togliere ai rappresentanti di quelle due tendenze il modo di avere influenza e di fare proseliti. (*Benissimo!*)

Il tempo stringe, ed il desiderio vivissimo di fare cosa gradita a Luigi Luzzatti, non mi dà agio di esporre alla Camera con minuti particolari le condizioni speciali della Provincia romana. Basterà ricordare che i proprietari, anche i più forti, non riescono a trovare credito per poche centinaia di lire. Quali le conseguenze? la mancanza di lavoro ai poveri contadini, ed il predominio della usura che sfrutta tutte le forze vive di questa regione. Da ciò il disagio economico di tutti, la fame, il malcontento, e financo l'antipatia verso quelle istituzioni che le classi dirigenti dovrebbero fare amare dalle popolazioni.

Vuole il Governo nazionale non trovarsi un giorno in seri imbarazzi nella Capitale del Regno? Provveda, e con amorevole sollecitudine, allo stato miserevole in cui da anni si trova la Provincia romana a causa della peronospora, della grandine e della mancanza di Istituti sovventori di danaro e di generi. Agevoli e rafforzati con provvedimenti saggi ed efficaci, in queste forti popolazioni il culto al lavoro, e stia pur sicuro che l'ordine non avrà nulla a temere, poichè esse sono buone,

sentono potentemente gli affetti della famiglia ed amano di lavorare. Onorevoli ministri, non le trascurate; potreste un giorno pentirvene.

Fo voti sinceri che passi la legge, onorevole Luzzatti; e comprendo tutta la sua impazienza, perchè siamo vicini a mezzogiorno; ma lasci che i rappresentanti di una regione intera, la quale è assolutamente abbandonata dal Parlamento e dal Governo, dicano franco e netto il loro pensiero. E siccome un giorno da quel banco (*Accenna al banco dei ministri*) ad una mia interrogazione mi fu risposto: le popolazioni laziali si ribellano al Padre Eterno, perchè il Governo non può venire in loro soccorso, non avendo mezzi...

*Voci.* Chi è stato?

**Aguglia.** Il ministro dell'interno del tempo... così io mi auguro, per lo affetto che porto al mio paese ed alle istituzioni, che il buon Dio non punisca la inerzia di quel Governo che oblierà i propri doveri, come li obliò quel ministro! (*Si ride — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Onorevoli colleghi. Dò anch'io franca lode agli onorevoli Luzzatti e Maggiorino Ferraris per avere, con nobile gara, richiamato l'attenzione del Parlamento, del Governo e del Paese sopra l'argomento vitale del credito agrario; e, come rappresentante del Mezzogiorno, ringrazio l'onorevole Luzzatti per l'affetto e l'interesse che dimostra per la nostra regione.

E ne è prova il presente disegno di legge, iniziato da lui e da altri autorevoli colleghi, che corrisponde ad un antico, costante desiderio di quelle Provincie, di vedere affidato al maggiore loro istituto l'esercizio di quella forma di credito, che è destinata a ravvivare la produzione agricola e a liberarla dalle usure. Darò il mio suffragio a questa legge così piena di buone intenzioni, ma non vi nascondo i miei dubbi circa la sua efficacia.

Il progetto risente della fretta con cui fu compilato. Gli autori di esso, desiderosi di far presto, non tennero abbastanza conto delle cagioni, le quali fecero abortire i progetti precedenti, intesi ad organizzare il credito agrario, e non vorrei che al disegno, che discutiamo, sebbene migliorato e corretto dalla Commissione, d'accordo col Governo, tocchi la medesima sorte.

La prima proposta per la creazione di una Banca di prestanza agraria presso il

Banco di Napoli, dotata con gli utili netti realizzati nell'ultimo biennio, e con gli utili successivi, fu presentata da me nel marzo del 1883; ma quel disegno non ebbe seguito, perchè si credette di provvedere a tutte le esigenze con la legge del 1887 sul credito agrario.

Sono note le ragioni per cui quella legge non produsse gli effetti sperati; esse vennero esposte ampiamente nella relazione pubblicata dal Ministero di agricoltura e commercio nel 1890, e non le ripeterò per amore di brevità. Ma non posso non ricordare il decreto del 10 novembre 1888, col quale fu consentito al Banco di Napoli l'esercizio del credito agrario con l'assegno di otto milioni, prelevati sulla massa di rispetto del Banco stesso.

L'attuale disegno di legge somiglia assai all'accennato decreto, anche nei difetti che lo resero lettera morta. Il Banco di Napoli non si servì mai della facoltà concessagli col decreto del 1888, e nessuna operazione di credito agrario fu fatta nel lungo tempo trascorso col fondo di otto milioni a tale scopo assegnati, perchè l'Amministrazione ritenne troppo esigua codesta somma e assolutamente sproporzionata allo scopo, nè volle aumentarla con l'emissione di cartelle agrarie a norma della legge del 1887, non parendole prudente arrischiare una nuova emissione, mentre non trovavano facile collocamento le cartelle fondiari, assai meglio garentite.

Per ovviare a questo inconveniente, presentai nel giugno del 1891 allo studio della Commissione consultiva la proposta di autorizzare il Banco di Napoli ad emettere, invece delle cartelle agrarie, fedi di credito a scadenza di un anno, fruttanti l'interesse del 3.65 per cento, sul tipo di quei buoni del tesoro dell'agricoltura a scadenza fissa, ricordati nella pregevole relazione dell'onorevole Luzzatti.

Credevo allora e credo tuttavia, che un simile congegno, il quale riunisce la triplice funzione, di certificato di deposito, di mezzo di pagamento e di libretto di risparmio circolare con l'interesse di un centesimo al giorno, e che sia meglio di ogni altro adatto ad attirare largamente i risparmi ed avviarli alla terra sotto forma di Credito agrario, facendo onesta concorrenza alle Casse postali, le quali pompano i risparmi delle campagne per concentrarli nella Cassa dei depositi e prestiti, donde non scendono come rivoli a fecondare

i campi, ma si disperdono in prestiti per opere comunali e provinciali di assai dubbia utilità.

L'accennato congegno, oltrechè più efficace, sarebbe meno pericoloso di quello che ci viene proposto. Assegnando all'esercizio del Credito agrario nelle provincie del Mezzogiorno e della Sardegna un capitale di 10 milioni, forniti dalla Cassa di risparmio del Banco, non solo si provvede scarsamente al bisogno, ma si toglie fin la possibilità di accrescere quel fondo nell'avvenire, giacchè la Cassa, a cui si attinge, esercita già altre funzioni utilissime, ed ha l'obbligo di restituire i depositi ad ogni richiesta de' creditori. Ma il difetto maggiore di questo disegno di legge consiste in ciò che accorda il credito senza organizzarlo.

L'onorevole Maggiorino Ferraris, nello svolgere il suo magistrale e poderoso disegno sulla riforma agraria, osservò acutamente, che non è il capitale che manca, ma l'organizzazione atta a raccogliarlo e portarlo sicuramente e proficuamente a sussidio della produzione.

L'abuso del credito, che recò tanta iattura alle provincie del Mezzogiorno, nell'infausto periodo trascorso dal 1882 al 1889, non dipese già dall'imperizia di quelle popolazioni, sedotte dalla fervida fantasia e prive del sentimento della scadenza, come si dice nella relazione; ma fu la conseguenza naturale, inevitabile dalla mancanza assoluta di organizzazione agraria.

Quando i maggiori Istituti facevano a gara nell'offrire il credito a chiunque lo richiedesse, in un paese non preparato a farne utile impiego, accadde quello, che, data questa condizione di cose, doveva necessariamente accadere.

Il credito, prodigato a caso e senza discernimento, non andò a fecondare la terra ma consunto in spese improduttive o voluttuarie, si convertì in nuovi oneri, ed accrebbe il disagio invece di diminuirlo.

L'onorevole relatore confida che le catastrofi passate e le dolorose ferite non ancora rimarginate, insegneranno a tutti la prudenza. Vana lusinga! Per non ricadere negli stessi errori non bastano gli ammonimenti, se perdurano le cause che quegli errori hanno generato. Ora che cosa fate voi per impedire che si ripetano gli stessi inconvenienti? Il progetto vieta al Banco di esercitare direttamente

il credito agrario, e questo è bene, perchè il credito agrario, per l'indole sua, deve essere esercitato da Consorzi e istituti locali; ma rimanda al regolamento tutto quanto concerne la scelta di codesti istituti intermediari ed il loro funzionamento, e qui sta il male.

L'onorevole Maggiorino Ferraris osservava, che per dar solido fondamento all'organizzazione agraria del paese, e alla sicura e proficua diffusione del credito occorre incoraggiare la formazione di associazioni mutue cooperative, di organismi sani che mettano in grado la piccola proprietà di resistere alla concorrenza e al movimento dell'economia rurale dei popoli moderni.

Ma perchè codeste associazioni sorgano e fioriscano richiedesi che ad una saggia politica agraria si accompagni una politica finanziaria, ispirata a criteri economici, che agevoli e non impacci con ostacoli ed oneri eccessivi la formazione de' sindacati agricoli ed il movimento dei capitali. (*Bene!*)

Si dice di voler facilitare l'esercizio del credito agrario, e si mantiene intatta una legislazione fiscale, la quale tratta le cartelle agrarie peggio del libretto di risparmio.

I libretti di risparmio sono soggetti unicamente alla tassa di bollo nel solo caso che ne sia fatto uso, mentre le cartelle agrarie, che hanno il taglio di lire 100, sono gravate dal bollo in lire 0.10 e dalla tassa di contrattazione in lire 1.20 per ogni vendita in contanti.

Gli oneri fiscali, aumentando il saggio dei prestiti agrari, ne diminuiscono la convenienza e rendono con ciò difficile la trasformazione dei libretti in cartelle e quindi la diffusione del credito agrario.

Il disegno di legge che discutiamo di ciò non si preoccupa, e il suo successo dipende dal regolamento, che tutto dovrà fare, a tutto provvedere.

Se il credito agrario è diretto ad aumentare e migliorare i prodotti della terra, non bisogna trascurare un altro lato del problema, quello che si riferisce ai trasporti, ch'è di capitale importanza in un paese così vario, e di forma allungata, come è l'Italia. Per equilibrare il mercato interno è indispensabile che l'organizzazione agraria sia completata con una provvida politica ferroviaria, la quale con eque e ben congegnate tariffe agevoli i trasporti e diminuisca le difficoltà nascenti dalle condizioni geografiche del nostro

paese. (*Approvazioni*). Non è coll'assegnare 10 milioni al credito agrario che si farà rifiorire l'agricoltura nel Mezzogiorno e nella Sardegna.

Sono queste le ragioni, che mi fanno dubitare dell'efficacia di questo progetto; non di meno lo voterò, convinto che se non farà gran bene, non produrrà alcun male, specie se gli Istituti intermediari daranno la preferenza ai prestiti in natura e ai piccoli fidi, come è detto nell'articolo 5. Lo voterò nella fiducia che, dato questo primo passo, saremo presto obbligati a farne degli altri, che ci avvicineranno più sicuramente alla meta.

A questo miravano le proposte da me presentate nello scorso dicembre alla Camera, con le quali si affrancavano dalla tassa di ricchezza mobile tutti i miglioramenti e le trasformazioni dei prodotti agricoli, fatti dai proprietari singoli o consociati, ed i modesti lucri de' coloni, dei mezzadri e degli operai che vivono alla giornata. (*Bene!*)

Il problema è troppo grave e complicato e non si risolve con tentativi timidi e rudimentali come questo.

Per fare opera veramente utile ed efficace, occorre integrarlo e completarlo con un complesso di provvedimenti, analoghi a quelli da me indicati, se non vogliamo preparare nuove ed amare delusioni al paese, e sarà un titolo di onore pel Governo e pel Parlamento se con un'azione assidua, illuminata e concorde, si riuscirà a far cessare il desolante contrasto, che oggi esiste nel Mezzogiorno, fra l'esuberante ricchezza e fecondità della terra, e la miseria delle grame popolazioni, che la coltivano con grande stento, e scarsissimo profitto. (*Bene! Bravo!*)

*Voci.* Chiusura! chiusura!

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se sia secondata.

(*È secondata*).

La chiusura essendo secondata, la pongo a partito.

(*È approvata*).

Debbo però avvertire la Camera che l'onorevole Di Rudinì Antonio, iscritto a parlare prima della chiusura della discussione, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo presenterà al più presto un disegno di legge inteso: 1° a costituire un nuovo istituto di

credito agrario per la Sicilia, destinandovi gradatamente una buona parte del capitale della Cassa di soccorso Siciliana per i lavori pubblici, oggi amministrata dal Banco di Sicilia; 2° a provvedere perchè il credito agrario oggi esercitato dal Banco di Sicilia si fonda col nuovo Istituto che dovrà essere sempre amministrato dalla direzione del Banco suddetto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** La relazione dell'onorevole Luzzatti illustra perspicuamente le finalità del disegno di legge in discussione; io non ho quindi bisogno di spendere alcuna parola in proposito. Al caso potrà l'onorevole relatore stesso aggiungere colla sua splendida frase quelle ragioni che egli credesse necessarie per spiegare maggiormente dinanzi alla Camera la proposta medesima.

Gli oratori che su questa hanno parlato sino ad ora, hanno indicate due tendenze diverse: alcuni desiderano che la legge sia non solo approvata nei termini nei quali è proposta, ma che venga inoltre maggiormente estesa. L'ultimo oratore invece, l'onorevole Chimirri, pure dichiarando che avrebbe votata la legge, non ha potuto astenersi dal presentare alla Camera alcuni suoi dubbi ed alcune sue apprensioni. Sono specialmente queste osservazioni dell'onorevole Chimirri che mi inducono a far notare alla Camera l'indole speciale di questa legge.

Non è una legge d'impero che è sottoposta alle deliberazioni della Camera, ma una legge d'autorizzazione. Se noi non avessimo già una legge per la quale lo Stato, negli alti intendimenti della tutela dei pubblici interessi, volle imposto alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli l'obbligo di impiegare quattro quinti dei suoi depositi in titoli dello Stato, o similari, di questa legge non vi sarebbe bisogno. La legge cosa dunque viene a fare? Viene ad attenuare questo vincolo e lo scioglie per un quinto: ma lo svincolo, l'attenuazione dell'obbligo che oggi incombe sulla Cassa di risparmio del Banco non significa imposizione. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli sarà padrona ancora, come deve esserlo, del suo patrimonio e degli usi e della applicazione di questo patrimonio nell'ambito della legge;

semplicemente potrà valersi delle nuove disposizioni a Voi sottoposte per adibire una parte delle sue attività ad usi che ora le sono interdetti dalle leggi esistenti. (*Benissimo!*)

Vede quindi la Camera che la portata della legge sarà per sè stessa molto limitata; nè può essere diversamente perchè lo Stato, se può e deve vigilare sulla Cassa, non deve tuttavia arrogarsi di disporre di quelle attività, che costituiscono il suo patrimonio, che formano la garanzia del credito dei depositanti. (*È vero!*)

Lo Stato, per quel diritto e dovere di tutela che gli incombe, poteva prescrivere ed ha prescritto alcune cautele a garanzia dei depositanti; ma non può assumere la gestione diretta nè del Banco di Napoli, nè della Cassa di risparmio. Ciò spiega quello che può apparire un difetto di questa legge, che forse lo è nella tecnica legislativa, ma che nel caso speciale si risolve in una necessità; necessità la quale, io credo, gioverà molto per l'applicazione retta e prudente della legge stessa.

La legge, nel suo insieme, si limita ad una dichiarazione quasi di solo principio; si limita cioè ad accordare alla Cassa di risparmio qualche maggiore facoltà; ma l'uso di questa facoltà, le cautele di cui dovrà esserne circondato l'esercizio, sono rimesse totalmente al vero e primo interessato, al Banco di Napoli, che dovrà provvedervi mediante il regolamento di questa legge, che esso deve formare.

Cosicchè la legge si esplicherà piuttosto nel regolamento che non in sè stessa, poichè il regolamento dovrà determinare gli Istituti intermediari ai quali potranno essere fatte le anticipazioni, dovrà fissare tutte le cautele e la misura di dette anticipazioni, ed ogni altra norma necessaria perchè questa funzione di credito agrario, che nuovamente viene attribuita al Banco di Napoli per mezzo di quella Cassa di risparmio, possa svolgersi senza pericolo per i depositanti, e con utile vero dell'agricoltura.

Ma la legge ha inoltre carattere sperimentale, perchè l'articolo 2 fa obbligo di riprendere in esame la materia nel periodo di tre anni, sia per restringere, sia per allargare la facoltà che ora si accorda alla Cassa di risparmio. Restringere, come intende la Camera, può anche voler dire togliere gli effetti della legge.

Se potesse esservi pericolo, questo si fermerebbe al breve periodo sperimentale. Ma la Camera sa con quanta prudenza e saviezza sia ora retto il Banco di Napoli, e nessuna preoccupazione è quindi ragionevole nelle condizioni presenti.

Di qui a tre anni avremo avuta l'esperienza: se avrà incoraggiato a progredire, la Camera potrà estendere l'applicazione di questa legge; se consiglierà invece di restringerla, sarà facile alla Camera di provvedere.

Ma deve rimanere fermo il concetto, che già espressi, che cioè noi non imponiamo alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli le nuove operazioni, semplicemente l'autorizziamo a farle.

Questo concetto fondamentale porta anche alla conseguenza che noi non potremmo estendere l'applicazione della legge a territori per i quali mancasse il consenso del Banco di Napoli, che è direttamente interessato non solo, ma che sarà il solo responsabile degli effetti pratici di questa legge.

Il giorno nel quale noi, contro il consenso del Banco di Napoli, imponessimo una estensione di operazioni la quale producesse effetti dannosi, è evidente che la responsabilità morale di questo fatto ricadrebbe sullo Stato. Nè la sola responsabilità morale, molto probabilmente.

Le responsabilità devono dunque rimanere fisse a chi spettano. La legge nuova svincola la Cassa di risparmio da una parte della tutela, che ora esiste, ma dell'uso di tale svincolo la Cassa sola rimarrà interamente responsabile.

Quindi il Governo non potrebbe aderire alla proposta per la quale l'indicazione degli Istituti intermediari verrebbe fatta, non solo dalla amministrazione del Banco di Napoli, ma anche dal Governo.

**Aguglia.** Ve ne accorgete fra qualche anno della vostra concessione.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Non so di che cosa mi accorderò.

**Aguglia.** Se ne accorderà il Governo.

**Presidente.** Non interrompa, onorevole Aguglia!

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Qualora il Governo designasse, anche contro la volontà del Banco di Napoli, alcuni istituti per le operazioni del credito agrario ed in seguito a tale designazione derivasse qualche danno alla Cassa di risparmio, non so come si po-

tesse sostenere che la causa del danno non fosse derivata dalla designazione imposta dal Governo. In altri termini la designazione governativa importa un intervento diretto dello Stato nella gestione della Cassa di risparmio, e tale intervento non lo credo nè legittimo, nè conveniente, nè scevro di responsabilità.

**Aguglia.** Non avete diritto di togliere la tutela.

**Presidente.** Non interrompa, onorevole Aguglia, altrimenti non è possibile terminare.

Chieda di parlare se vuole.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Non risponderò alla obiezione sollevata dall'onorevole Chimirri, il quale trova insufficiente il progetto. Siamo pienamente d'accordo, ma, si tratta di fare un semplice esperimento, onorevole Chimirri, ed Ella coerentemente alle inquietudini che ha manifestate, deve essere il primo a desiderare che la prova si faccia in modeste proporzioni.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Ma l'onorevole Chimirri ha detto di votarlo.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Rispondendo alle osservazioni ed ai desideri espressi dagli onorevoli Frascara ed Aguglia, io li prego di non insistere nella loro proposta.

È impossibile disconoscere che nella materia che ci occupa la volontà prevalente deve essere quella dell'ente che dà il denaro. Ora il Banco di Napoli non è disposto ad estendere l'operazione ad altre Provincie oltre quelle indicate nel progetto. In questa sua determinazione possono influire varie cause, ma sarebbe ora inutile l'andarne alla ricerca.

Questa legge avrà però il vantaggio di servire di indice. Sull'esempio di quello che si fa ora, anche altre Provincie potranno trovare analoghi espedienti per lo sviluppo del credito agrario nei loro territori. Io posso assicurare, tanto l'onorevole Aguglia, quanto l'onorevole Frascara, che il Governo, come ha visto con occhio benevolo l'iniziativa che ha condotto alla presentazione di questo disegno di legge, così vedrà con eguale benevolenza ed appoggerà di buon grado ogni altra iniziativa, la quale senza coinvolgere la responsabilità diretta dello Stato (e salva la tutela di tutti gli interessi pubblici che meritano di essere difesi), tenda a far sì che si possa svolgere la istituzione benefica del Credito agrario anche nelle Provincie non comprese in questo disegno di legge.

**Aguglia.** È la sola provincia di Roma che rimane esclusa.

**Di Broglio,** ministro del tesoro. Se è una sola, sarà più facile. Intendo la premura della Camera in questo momento, e quindi finisco.

Le modificazioni introdotte nel progetto hanno di molto diminuito i rischi; le garanzie sono forti, poichè ogni effetto esecutivo è affidato a chi fornisce i capitali. Inoltre la legge ha carattere sperimentale e di breve durata: la Camera può dunque dare il suo voto con animo tranquillo.

**Presidente.** Onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio, la prego di dire, a nome del Governo, se accetta o no gli ordini del giorno dell'onorevole Di Rudini Antonio ed altri.

**Baccelli Alfredo,** sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Poichè ho l'onore di rappresentare oggi il ministro di agricoltura e commercio, la Camera mi consentirà soltanto cinque minuti...

*Una voce.* Troppi, troppi!

**Vischi.** Così arrivate a mezzogiorno preciso!

**Baccelli Alfredo,** sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio ... perchè io dica l'avviso del Governo.

All'onorevole Di Rudini debbo, anzitutto rispondere che intorno alle Casse di soccorso della Sicilia volgono già, da tempo, studi accurati nel Ministero di agricoltura e commercio; esiste già un disegno di legge preparato dall'onorevole Guicciardini, intorno al quale anche l'attuale ministro sta studiando. Dopo l'invito che viene da così autorevole parlamentare, quale è l'onorevole Di Rudini, e dopo che questo invito sarà confortato dal voto della Camera, il ministro non potrà che raddoppiare di vigilanza intorno a questo argomento.

All'onorevole Frascara Giacinto non posso rispondere se non ciò che ha già risposto l'onorevole ministro del tesoro; e, deputato di Roma anch'io, egli può immaginare quanto a me dolga di non poter approvare il suo ordine del giorno; ma innanzi agli interessi regionali deve stare sempre l'equanimità, e l'equanimità oggi m'impone di dire, che non è opportuno di sottrarre al Mezzogiorno, il quale ha tanto bisogno di credito, ed ha così scarse fonti, anche il beneficio che gli verrebbe dal Banco di Napoli.

**Aguglia.** E chi glielo vuol levare?

**Baccelli Alfredo,** sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio. Agli onorevoli Aguglia e Frascara Giacinto dirò che, prima ancora che essi mi avessero rivolto questa raccomandazione, e fin dai primi tempi, nei quali fui assunto all'attuale ufficio, volsi il mio intendimento a costituire un Istituto di credito agrario in Roma, ed ho già aperto trattative con la Cassa di risparmio, (*Voci: Ecco!*) con la Camera di commercio e con la Banca commerciale per raggiungere questo scopo.

Essi dunque attendano l'opera del Governo, e siano sicuri che, da parte nostra, nulla si trascurerà perchè il loro legittimo desiderio sia soddisfatto. (*Bene! — Approvazioni*).

Questo disegno di legge ha una grande importanza: esso provvede al minuto credito, ed è proprio al minuto credito che nel Mezzogiorno urge soprattutto di provvedere. Sarà necessario che sorgano al più presto questi enti intermedi, i quali servono a distribuire il credito, che vien dal Banco di Napoli nelle singole Province e nei singoli paesi; e il Governo confida che tanto l'onorevole Luzzatti, quanto gli altri egregi presentatori di questo disegno di legge, si vorranno adoperare perchè nelle Province del Mezzogiorno sia resa popolare la costituzione di quei Consorzi agrari, di quelle Banche e di quelle Casse rurali, nelle quali sta sicuramente l'avvenire del credito agrario.

Ed è volgendo ad essi questa viva raccomandazione che io li assicuro che il Governo è nel medesimo ordine di idee e, quando la Camera vedrà le note di variazioni che saranno da noi presentate al bilancio di agricoltura, si accorgerà come quei pochi risparmi, che si poterono ottenere da alcuni capitoli sono stati volti appunto a sollecitare la organizzazione di quei nuclei di cooperazione, nei quali riposa l'avvenire della nostra agricoltura.

È salutare e confortevole per noi, che da ogni parte della Camera si volga verso l'agricoltura nazionale la più attenta cura e il più vigile studio, dall'onorevole Celli all'onorevole Luzzatti, dall'onorevole Sonnino all'onorevole Maggiorino Ferraris.

In questa concordia d'intenti, noi possiamo affidarci ed esser tranquilli che sorrida davvero ora all'agricoltura nazionale la più luminosa speranza. (*Bravo! — Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudini Antonio per isvolgere il suo ordine del giorno.

**Di Rudini Antonio.** Poichè il Governo ha la bontà di accettarlo e la Commissione spero l'accetterà parimente, io rinunzio a svolgerlo.

**Presidente.** Allora lo metterò ai voti. Ma prima do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Anch'io rinunzio a parlare, senza bisogno dell'eccitamento, come diceva l'onorevole Mellana, del mio onorevole di dietro. (*Risa*). E ci rinunzio perchè consento intieramente negli schiarimenti dati dall'onorevole ministro del tesoro e dal sotto-segretario di Stato per l'agricoltura, e mi associo, in ogni punto, alle loro dichiarazioni.

L'onorevole Chimirri ha fatto sottili critiche, ed egli può credere quale fatica sia la mia, in questo momento, di non potergli rispondere. (*Si ride*). E mi terrei sicuro di persuaderlo che egli è caduto non in uno, ma in parecchi errori tecnici.

*Voci.* Ah! ah!

**Luzzatti Luigi, relatore.** Ma dovrò chiedere, non alla Camera ora, ma al mio amico l'onorevole Maggiorino Ferraris la facoltà di scri-ver di tutto ciò nella *Nuova Antologia*, adope-randol'eseempio dell'onorevole Salandra, che in una condizione somigliante usò di un eguale rimedio...

**Chimirri.** Risponderò con lo stesso mezzo.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Se il mio amico Chimirri risponderà, siamo sicuri, almeno per ciò che dirà lui, di non agitare una polemica noiosa dinanzi al Paese.

Dopo questa dichiarazione, non ho che una sola cosa a dire all'onorevole Frascara Giacinto (che guardo con occhio benevolo) ed è che le indicazioni dei Consorzi e Istituti di cui parla la legge sono indicazioni economiche corri-spondenti a tipi designati nella storia della economia nazionale. E le parole « legalmente costituiti », le metteremo fra due virgole, per indicare che reggono tanto gli Istituti come i Consorzi, togliendo uno scrupolo giusto che l'onorevole Frascara aveva esposto nel suo discorso.

E con ciò la Camera mi ringrazi, perchè tacendo ora in materia di credito agrario, ho compiuto un sacrificio maggiore di quello che non compii ieri, obbedendo al presidente della Camera, quando mi impedi di rispondere su-

bito alle dure e scortesie parole del ministro della guerra. (*Bravo!*)

**Presidente.** Allora non resta altro che mettere a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Di Rudini Antonio:

« La Camera confida che il Governo presenterà al più presto un disegno di legge in-teso:

1° a costituire un nuovo istituto di cre-dito agrario per la Sicilia, destinandovi gra-dualmente una buona parte del capitale della Cassa di soccorso siciliana pei lavori pub-blici, oggi amministrati dal Banco di Si-cilia;

2° a provvedere perchè il credito agrario oggi esercitato dal Banco di Sicilia si fondi col nuovo istituto che dovrà sempre essere amministrato dalla direzione del Banco suddetto. »

(*È approvato*).

Passeremo alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

« La Cassa di risparmio del Banco di Napoli è autorizzata a impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di cre-dito agrario con Consorzi e Istituti agrari le-galmente costituiti, designati a tale uopo dall'Amministrazione del Banco di Napoli, i quali risiedano ed operino nelle provincie di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Cam-pobasso, Benevento, Foggia, Bari, Lecce, Po-tenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio-Calabria, Aquila, Chieti, Teramo, Cagliari e Sassari. »

A questo articolo vi sono due emendamenti che sono stati svolti.

Gli onorevoli Frascara Giacinto, Colonna, Zeppa, Torlonia, Borghese, Vienna, Aguglia, Sili, Santini, Pais-Serra e Scaramella-Manetti propongono che dopo la parola « Sassari » si aggiungano le parole « e Roma. »

Onorevole Frascara, insiste?

**Frascara Giacinto.** Prendo atto delle dichia-razioni dell'onorevole ministro del tesoro e dell'onorevole sotto-segretario di Stato, e rin-graziandoli delle loro intenzioni (che spero vorranno mettere in atto) ritiro l'emenda-mento. (*Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Aguglia propone il seguente emendamento:

*Alle parole:* « Amministrazione del Banco



di Napoli »; aggiungere: « e dal ministro di agricoltura, industria e commercio ».

**Presidente.** Onorevole Aguglia, v'insiste?

**Aguglia.** Dal momento che non è accettato, non volendo fare la cattiva figura di rimaner solo, lo ritiro. (*Bravo!*)

**Presidente.** Allora metto a partito l'articolo così come è stato concordato fra Governo e Commissione.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

« Decorsi tre anni dall'applicazione della presente legge, la Direzione generale del Banco di Napoli esporrà in una particolareggiata relazione i risultati ottenuti. Questa servirà di norma per restringere o per allargare, mediante legge, la facoltà concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli dal precedente articolo.

« L'impiego in operazioni agrarie non dovrà eccedere il terzo dei depositi. »

(*È approvato*).

#### Art. 3.

« Per le operazioni suddette la Cassa di risparmio del Banco di Napoli non potrà mai percepire un interesse superiore al quattro per cento. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Guerci.

(*Non è presente*).

A questo articolo l'onorevole Aguglia propone la seguente aggiunta:

« Quei Consorzi e Istituti legalmente costituiti di cui all'articolo 1 che per qualsiasi ragione ed in qualunque modo, percepiranno dai privati un interesse superiore al quattro per cento, non potranno più fare con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli le operazioni di credito agrario indicate nella presente legge. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Io pregherei l'onorevole Aguglia di ritirare la sua proposta dopo questa mia dichiarazione: il Banco di Napoli non può fare operazioni di credito con Istituti intermedi e a ragione di interessi superiori al 4 per cento.

**Aguglia.** Ho sbagliato: avrei dovuto scrivere 6 per cento.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Io spero che l'onorevole Aguglia che è con me così cortese...

**Aguglia.** È doveroso.

**Luzzatti Luigi, relatore.** ... vorrà assecondarmi. Gli Istituti intermedi devono sostenere le spese delle Amministrazioni, i rischi e fare un piccolo legittimo guadagno. È perciò che nella mia relazione ho indicato che prenderanno uno per cento o uno e mezzo per cento più del Banco, che presterà al massimo al quattro. Ma poi nel regolamento è detto, che si fisseranno le condizioni di interesse alle quali gli Istituti intermedi potranno prestare. In tal guisa noi raggiungiamo l'intento che l'onorevole Aguglia vuole, ma lasciando quella libertà che in tanta varietà di cose è necessaria. Quindi l'onorevole Aguglia invece di sottoporre ora alle onde infide ed impazienti di questa Camera una discussione di questa specie, prenda atto, se il ministro conferma la mia dichiarazione, di tutto ciò e avrà meglio raggiunto il suo intento, e sarà un intento buono. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

**Aguglia.** Ringrazio l'onorevole Luzzatti della sua dichiarazione, ma mi permetta di aggiungere che è mio desiderio si stabilisca il principio della decadenza, a guisa di pena, per gli Istituti i quali superassero direttamente o indirettamente il tasso stabilito dal regolamento. Se si stabilisse questa decadenza, o con la legge o con il regolamento, ritirerei volentieri la mia aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Di Broglio, ministro del tesoro.** Non vedo la necessità dell'aggiunta. Dal momento che è rimesso al regolamento di determinare il saggio di interesse al quale gli Istituti intermediari potranno fare delle sovvenzioni ai privati, è evidente che questa misura d'interesse non può venire superata. Non occorre quindi stabilire alcuna speciale sanzione, poiché l'imposizione di un tasso di interesse superiore alla misura fissata dal regolamento sarebbe per sé stessa un atto illegittimo, e di niun effetto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Aguglia.

**Aguglia.** Ringrazio l'onorevole ministro di aver trovato modo di stabilire il mio concetto, e ritiro il mio emendamento, perché così si raggiunge egualmente lo scopo.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo terzo.

(È approvato).

« Art. 4. Alle operazioni contemplate dalla presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel Titolo I della legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, numero 4276 (Sezione 3ª). »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Caratti.

Ha facoltà di parlare.

**Caratti.** Il carattere di questa legge non ha nulla di comune con quello della legge sul credito agrario del 1886-87. Proporrei quindi di sopprimere questo articolo 4.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Io assicuro l'onorevole Caratti, che è indispensabile mantenere quest'articolo, perchè altrimenti tutte le operazioni dei prestiti in natura, sementi, ecc. che gli istituti intermedi farebbero con gli agricoltori, non godrebbero di questi privilegi fiscali, dei quali si doleva l'onorevole Chimirri che non vi fosse sufficienza in questa legge.

E non basta. La Commissione, d'accordo col Governo, aggiunge all'articolo quarto quest'altra citazione. Dopo le parole « disposizioni contenute nel titolo primo » aggiunge queste altre « articoli 20, 21 e 25 ». In tal modo noi, usando della legge attuale, estendiamo a questi affari, che gli istituti intermedi faranno con gli agricoltori, quelle agevolanze fiscali che non sono una novità, ma che paiono indispensabili perchè queste operazioni agrarie possano compiersi.

Pregherai l'onorevole Caratti di contentarsi di questa dichiarazione, e a ogni modo noi non potremmo accogliere la sua proposta, la quale vizierebbe nella radice il metodo di svolgimento di queste operazioni.

**Presidente.** Onorevole Caratti, Ella non insiste?

**Caratti.** Non insisto.

**Presidente.** Leggo nuovamente l'articolo quarto così come è stato modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

« Alle operazioni contemplate nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I e negli articoli 20, 21 e 25 della legge sul Credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª).

« Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'articolo 1960 del Codice civile, occuperà il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi. »

(È approvato).

Art. 5.

« Il privilegio stabilito al n. 5 dell'articolo 1858 del Codice civile è esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

**Caratti.** Una brevissima osservazione. Qui si tratta di modificare due articoli del Codice civile. Queste modificazioni possono sempre essere fatte, ma dato il modo col quale si procede ora a queste modificazioni in una legge che ha carattere speciale, che nel titolo non porta indicazione alcuna di modificazione di articoli del Codice civile, mi pare che sarebbe più opportuno tener fermo il concetto della necessità ed opportunità delle modificazioni stesse, stralciandole dalla presente legge, perchè non costituissero una difficoltà per gli studiosi, per gli interpreti della legge.

Proporrei inoltre che il privilegio non fosse concesso soltanto ai Comuni ed alle materie anticrittogamiche, ma venisse esteso a tutte le materie fertilizzanti e curative.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luzzatti Luigi, relatore.** Io ho dimostrato nella mia relazione, che non si fa che dare una interpretazione, per legge, a cosa che è già da tempo accolta dalla giurisprudenza, e senza la quale non vi sarebbe vera certezza di garanzia in queste operazioni di credito agrario. L'onorevole Caratti domanda che si modifichi la dizione del titolo. Io non avrei alcuna sostanziale difficoltà, se i miei colleghi della Commissione acconsentono, ma mi pare inutile, perchè il titolo della legge non parla di Banco di Napoli, ma soltanto di provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario. Ora fu appunto sostituita questa forma generica a quella più precisa che vi era prima di operazioni di credito agrario del Banco di Napoli, per permetterci di introdurre a beneficio di tutta Italia e di tutti quelli che prestano per queste materie fecondatrici dell'agricoltura, siffatte lievi modificazioni al Codice civile.

Quindi a me parrebbe che non vi fosse bisogno di fare altre modificazioni al titolo della legge.

**Pantano.** Propongo che in luogo dell'espressione: « per i concimi e per le materie anticrittogamiche » si ponga quella: « per le materie fertilizzanti e curative ».

**Presidente.** Onorevole relatore...

**Luzzatti Luigi, relatore.** Noi abbiamo usato l'espressione che l'onorevole Pantano vuol sostituire, perchè la nostra è appunto quella adoperata nelle cause di cui abbiamo parlato.

In una legge generale sul credito agrario si potrà fare qualche passo di più in questo senso, ma intanto mi pare che il beneficio sia chiaro e indiscutibile, poichè l'espressione nostra si riferisce all'interpretazione data dalla Corte di cassazione. A quest'ora e in questo momento non mi sentirei d'improvvisare nuove modificazioni, e credo che sia meglio attenersi a ciò che abbiamo studiato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

**Caratti.** Vi sono altri insetti, oltre la crittogama, che insidiano l'agricoltura. Ad ogni modo vedo che a quest'ora e con questa fretta qualunque discussione è impossibile. Rinuncio quindi a fare qualsiasi altra osservazione.

**Presidente.** Pongo allora a partito l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

« Un regolamento, proposto, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, dalla Direzione generale del Banco di Napoli, da approvarsi con Decreto Reale, ad iniziativa dei Ministri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, udita la Commissione consultiva per il credito agrario, provvederà a stabilire le condizioni, sotto l'osservanza delle quali si svolgeranno le indicate operazioni di credito agrario.

« Questo regolamento determinerà anche i caratteri e le garanzie degl'Istituti intermedi, i modi di sorveglianza del Banco su di essi, i limiti dei fidi della Cassa di risparmio agl'Istituti e degli Istituti verso i loro clienti; stabilirà le norme perchè i prestiti si facciano di preferenza in stromenti e materie utili alla coltura; indicherà i limiti della provvigione e dell'interesse che potranno venir richiesti dagli Istituti intermedi ai loro clienti, e tutte quelle altre guarentigie che valgano ad assicurare la equa distribuzione del credito agrario con prevalenza dei piccoli fidi sui maggiori. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12.15.

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
Direttore dell'Ufficio di Revisione.

---

Roma, 1901. — Tip. della Camera dei Deputati.

